



Bollettino Ufficiale

Regione Abruzzo

ORDINARIO N. 1 - 7 GENNAIO 2026

Sommario

Atti parte 2

GIUNTA REGIONALE

Atti della Giunta Regionale

Deliberazione n. 866 del 22.12.2025

ART. 17, COMMA 4 DEL D. LGS. 23.02.2023, N. 18. – MISURE ATTE A RENDERE POSSIBILE UN APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DI EMERGENZA PER FORNIRE ACQUA POTABILE RISPONDENTE AI REQUISITI DI LEGGE, PER LA QUANTITÀ ED IL PERIODO MINIMI NECESSARI A FAR FRONTE A CONTINGENTI ESIGENZE LOCALI, MEDIANTE L'UTILIZZO DI FONTI IDRICHE AGGIUNTIVE, NELL'AREA DELL'AMBITO PESCARESE - ENTE REGIONALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. PROROGA DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ENTE REGIONALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 475 DEL 30/07/2025.

REGIONE ABRUZZO - DPC - DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE

Determinazioni

Estratto Determinazione n. DPC017/50 del 24.03.2025

Codice Univoco AQ/D/1710. Ditta IMERYS Minerali S.p.A., Partita IVA IT00628540452. Variante sostanziale alla concessione rilasciata con determinazione Dirigenziale n. 3 del 28/01/2013 a derivare acqua pubblica sotterranea ad uso industriale (Fig. 61, Part. n. 1751) in località Nucleo Industriale nel Comune di Avezzano (AQ), Bacino Idrografico Piana del Fucino e dell'Imele.

Estratto Determinazione n. DPC017/164 del 15.09.2025

Codice Univoco CH/D/11809. Soc. H2O Energy S.r.l.. Concessione di derivazione d'acqua dal fiume Sangro per uso Idroelettrico, sita nel Comune di Fossacesia (CH), per una portata media e massima di mod.150, per produrre, sul salto di mt 3, una potenza nominale media di kW 441,00.

Estratto Determinazione n. DPC017/189 del 01.10.2025

Codice Univoco CH/D/11690. Ditta "Molino e Pastificio De Cecco S.p.A.". Concessione di derivazione a sanatoria di acque sotterranee tramite n. 5 pozzi ad uso civile e antincendio, in loc. Madonna della Croce, nel Comune di Ortona (CH).

Estratto Determinazione n. DPC017/190 del 01.10.2025

Codice Univoco AQ/D/8. Soc. LUXE COAT S.r.l.. Concessione per derivare acqua sotterranea dal bacino acquifero basale del Gran Sasso, tramite n. 2 pozzi ubicati nel Comune di L'Aquila (AQ), Loc. nucleo industriale di Bazzano ad uso industriale e antincendio.

Estratto Determinazione n. DPC017/208 del 09.10.2025

Codice Univoco PE/D/91. Soc. Chimica Bussi S.p.A.. Rinnovo concessione di derivazione d'acqua superficiale dal Fiume Tirino, tramite le opere di derivazione dell'impianto denominato "Tirino Medio" nel Comune di Bussi sul Tirino (PE), ad uso Industriale, per una portata massima di 764 l/s, media di 630 l/s, per complessivi mc/annui pari a 19.867.680, assentita con Decreto di Concessione n. DC93 del 01.12.2014, disciplinare di Rep. n. 8506 del 01.08.2014

Estratto Determinazione n. DPC017/210 del 16.10.2025

Codice Univoco CH/D/11700. Ditta HYDROWATT ABRUZZO S.p.A.. Concessione di derivazione di acqua ad uso idroelettrico tramite la centralina ubicata presso il serbatoio dell'acquedotto del Foro in località "Piane" in Comune di Francavilla al Mare (CH).

Determinazione DPC022 n. 191 del 18.12.2025

INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE NEI TERRITORI DANNEGGIATI DAGLI EVENTI SISMICI 2016/2017 DELIBERAZIONI CIPE n. 127/2017 e N.55/2019 - DECRETO MINISTERO IL.TT. del 6.07.2020 - DECRETO MINISTERO IL.TT. n. 93 del 7.04.2023 Dichiarazione decadenza dal finanziamento di € 1.873.377,70 assegnato al Comune di Chieti in esito alla graduatoria approvata con Determina Dirigenziale DPC022 n. 190 dell'1/10/2021

REGIONE ABRUZZO - DPE - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE - TRASPORTI

Determinazioni

Determinazione n. DPE017/319 del 01.12.2025

Utenza CH/D/011835 Ditta: FANTINI GOUP VINI s.r.l. - CUR: CH/D/011835 Domanda di concessione derivazione idrica da 1 pozzo per 0,33 l/s portata max e 0,84 l/s portata media ad uso industriale in Via Civiltà del Lavoro nel Comune di Ortona (CH) al fg. 40 p.lla 151. CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUA AD USO INDUSTRIALE ai sensi dell'art. 22, DPGR n. 2/2023.

CONSIGLIO REGIONALE

Verbali

Verbale n. 32/6 del 16.12.2025

Risoluzione: Revisione della disciplina sull'origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari.

COMUNE DI CHIETI

Atti degli Enti locali

Avviso

Prima Variante Specifica al PRG ex Art.li 10 e 11 L.R. 18/1983 come da art. 100 comma 7-bis della L.R. 58/2023.

COMUNE DELL'AQUILA

Atti degli Enti locali

AVVISO DI DEPOSITO DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA AVV. FRANCESCO CHIAVAROLI N. 01 DEL 22.12.2025

Esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'art.102. lett.e) della L.R. 58/2023, nel testo in vigore. Sentenza del Consiglio di Stato, sezione prima, n. 00675/2021 e data 13/04/2021. Adozione ai sensi dell'art.10 della L.R. 18/1983 e ss.mm.ii. di variante puntuale al vigente Piano Regolatore Generale per ridisciplina urbanistica di area con vincolo scaduto. Ditta: Rita Maria De Simone. ADOZIONE VARIANTE PARZIALE AL VIGENTE PRG Art. 10 della Legge Regionale 12 Aprile 1983, n°18 e s. m. i.

COMUNE DI ORSOGNA

Atti degli Enti locali

Avviso

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 19.12.2025, ad oggetto: "VARIAZIONI AL VIGENTE P.R.G., CHE NON

COSTITUISCONO VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 77, COMMA 2, DELLA L.R. 20.12.2023, N.58, NEL TESTO IN VIGORE. APPROVAZIONE.”

COMUNE DI TORTORETO

Atti degli Enti locali

ESTRATTO DI DECRETO DI ESPROPRIO PROVVEDIMENTO N.132 DEL 29.11.2025 REG. GEN. 1862

CONTRIBUTI PER INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO PREVISTI DALL' ART. 1, C. 139, LEGGE DI BILANCIO N. 145 DEL 2018. MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO DI MONTE DEL FOSSO VASCELLO. (INTERVENTO T7) - (CUP): G74H20000670001. EX PNRR - Piano nazionale di ripresa e resilienza MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – Next Generation EU.

COMUNE DI VILLAMAGNA

Atti degli Enti locali

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Numero 24 del 28.11.2025

L.R. 58.23 - Variazione dello strumento urbanistico vigente ai sensi del comma 3 dell'art. 77. Retrocessione in zona agricola o verde inedificabile da precedenti zone con carico urbanistico superiore (Lettera l) del co. 2, art. 77 LR. 58/23)

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Numero 25 del 28.11.2025

Presa d'atto Autorizzazione ZES Sud n 437/25 del 29.10.25 (art. 15 DL 19.09.23 n. 124) conv. in L 13.11.23 n. 162: realizzazione Enopolio - proponente dell'intervento: Cantina Sociale Villamagna Società Agr Coop.va. Approvazione Schema di Convenzione.

RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.

Pubblicazioni di interesse regionali

Estratto Ordinanza di Pagamento n. 75 del 18.12.2025

Opere di Risanamento Acustico – 1^ Fase di Attuazione del Piano Redatto ai Sensi del D.M. Ambiente del 29/11/2000 della linea Bologna – Lecce in Comune di Montesilvano (PE)



**DPC DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
DPC017 SERVIZIO DEMANIO IDRICO E FLUVIALE
DPC017002 Ufficio Concessioni Derivazioni Idriche**

DGR n. 866 del 22/12/2025

OGGETTO: ART. 17, COMMA 4 DEL D. LGS. 23.02.2023, N. 18. – MISURE ATTE A RENDERE POSSIBILE UN APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DI EMERGENZA PER FORNIRE ACQUA POTABILE RISPONDENTE AI REQUISITI DI LEGGE, PER LA QUANTITÀ ED IL PERIODO MINIMI NECESSARI A FAR FRONTE A CONTINGENTI ESIGENZE LOCALI, MEDIANTE L'UTILIZZO DI FONTI IDRICHE AGGIUNTIVE, NELL'AREA DELL'AMBITO PESCARESE - ENTE REGIONALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. PROROGA DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ENTE REGIONALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 475 DEL 30/07/2025.



DPA DIPARTIMENTO PRESIDENZA PROGRAMMAZIONE TURISMO

DPA016 Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale

Riunione di Giunta del: 22/12/2025

Presidente: MARCO MARSILIO

Componenti della Giunta:	EMANUELE IMPRUDENTE	PRESENTE
	MARCO MARSILIO	PRESENTE
	MARIO QUAGLIERI	PRESENTE
	NICOLETTA VERÌ	ASSENTE
	ROBERTO SANTANGELO	PRESENTE
	TIZIANA MAGNACCA	PRESENTE
	UMBERTO D'ANNUNTIIS	PRESENTE



DPC DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
DPC017 SERVIZIO DEMANIO IDRICO E FLUVIALE
DPC017002 Ufficio Concessioni Derivazioni Idriche

OGGETTO: Art. 17, comma 4 del D. Lgs. 23.02.2023, n. 18. – Misure atte a rendere possibile un approvvigionamento idrico di emergenza per fornire acqua potabile rispondente ai requisiti di legge, per la quantità ed il periodo minimi necessari a far fronte a contingenti esigenze locali, mediante l'utilizzo di fonti idriche aggiuntive, nell'area dell'ambito pescarese - Ente Regionale Servizio Idrico Integrato. Proroga dell'autorizzazione all'Ente Regionale Servizio Idrico Integrato di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 475 del 30/07/2025.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”;

VISTO l'art. 89 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia Ambientale” s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. 23.02.2023, n. 18 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano” in particolare l'art. 17 comma 4 che dispone che “le regioni e province autonome adottano misure atte a rendere possibile un approvvigionamento idrico di emergenza per fornire acqua potabile rispondente ai requisiti minimi previsti dall'allegato I, per la quantità ed il periodo minimi necessari a far fronte a contingenti esigenze locali”;

VISTO il Decreto n. 2/Reg. del 17.08.2023 “Disciplina dei procedimenti riguardanti le derivazioni e le utilizzazioni di acqua pubblica”, pubblicato sul BURA 3, vigente a far data dal 19 agosto 2023;

DATO ATTO delle priorità d'uso delle acque destinate al consumo umano, come previsto dall'art. 96, comma 3 e dall'art. 144, comma 4 del D.Lgs. 03.04.2006, n.152, nonché all'art. 20 comma 1 del Regolamento di cui al Decreto n. 2/Reg. del 17.08.2023;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 475 del 30/07/2025 recante “Art. 17, comma 4 del D. Lgs. 23.02.2023, n. 18. – Misure atte a rendere possibile un approvvigionamento idrico di emergenza per fornire acqua potabile rispondente ai requisiti di legge, per la quantità ed il periodo minimi necessari a far fronte a contingenti esigenze locali, mediante l'utilizzo di fonti idriche aggiuntive, nell'area dell'ambito pescarese - Ente Regionale Servizio Idrico Integrato”;

VISTA la nota della Soc. ACA S.p.A. prot. n. 29994 del 21/11/2025 acquisita con prot. n. 463693 del 21.11.2025 con cui si richiede la proroga dell'autorizzazione alla captazione di acqua dai pozzi di emergenza ubicati in via della Repubblica già concessa con DGR n. 475 del 30.07.2025;

PRESO ATTO di quanto rappresentato dalla Soc. ACA S.p.A. nella sopracitata nota prot. n. 29994 del 21/11/2025;

VISTA la nota prot. n. 2025-ERSI-4915 dell'ERSI Abruzzo - Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato (acquisita con prot. n. 0491825 del 12/12/2025) con la quale, con riferimento a quanto rappresentato dal Gestore dell'ambito pescarese ACA S.p.A. (giusta sopracitata nota prot. n. 463693 del 21/11/2025) e per le motivazioni ivi riportate, si chiede “ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D. Lgs. n. 18/2023, la proroga dell'autorizzazione per l'utilizzo dei pozzi d'emergenza di Bussi sul Tirino, Via della Repubblica, di cui alla DGR 475/2025, fino al 31.05.2026, per i soli periodi necessari ad evitare riduzioni di portata erogata, turnazioni e funzionamenti intermittenti, e comunque nel rispetto delle eventuali prescrizioni impartite”;

CONSIDERATO che, come dichiarato nella sopracitata nota della Soc. ACA S.p.A. prot. n. 29994 del 21/11/2025, *Aca si impegna a disattivare tali approvvigionamenti emergenziali non appena sarà annullato il deficit tra disponibilità e fabbisogni idrici, nonché a continuare a mettere in atto, costantemente, qualsiasi manovra di ottimizzazione della distribuzione idrica, nonché ad effettuare le analisi sulla qualità delle acque;*

DATO ATTO che l'autorizzazione all'approvvigionamento idrico di emergenza mediante l'utilizzo delle fonti idriche aggiuntive di cui all'art. 17, co. 4 del D. Lgs. n. 18/2023, viene rilasciata fatta salva la preventiva acquisizione delle autorizzazioni sanitarie per l'utilizzazione dell'acqua ad uso potabile rilasciate dal Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione dell'ASL competente;

DATO ATTO che il presente atto, in relazione alla situazione emergenziale sopra evidenziata, riveste carattere di urgenza ed indifferibilità;

VISTA la L.R. n. 77 del 14/09/1999;

DATO ATTO che:

- il Dirigente del Servizio Demanio Idrico e Fluviale competente della materia trattata nella presente proposta ha espresso il proprio parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa sulla base dell'istruttoria effettuata dai funzionari responsabili degli uffici competenti per materia;
- il Direttore del Dipartimento Territorio-Ambiente ha attestato la legittimità e la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento ai sensi della L.R. 77/1999 s.m.i.;

CONSIDERATO che l'assunzione del presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale;

A VOTI UNANIMI ESPRESSI nelle forme di legge;

DELIBERA

per i motivi richiamati in premessa e da ritenersi qui integralmente riportati:

- 1) ai sensi dell'art. 17, co. 4 del D. Lgs. n. 18/2023, di prevedere le misure atte a rendere possibile un approvvigionamento idrico in caso di carenza o di emergenza idrica che può determinarsi nell'ambito del sistema acquedottistico Pescara, con conseguente necessità di attivare il campo pozzi esistente in Bussi sul Tirino, in via della Repubblica, consentendo il prelievo di acqua per garantire i volumi necessari per soddisfare il fabbisogno idrico potabile del comprensorio evitando riduzioni di portata erogata, turnazioni e funzionamenti intermittenti;
- 2) di autorizzare l'Ente Regionale del Servizio Idrico Integrato alla captazione di acqua in caso di necessità ed in emergenza per una portata massima di 100 l/s, mediante l'emungimento di acqua dagli esistenti pozzi di emergenza ubicati in via della Repubblica a Bussi sul Tirino (PE) per il periodo strettamente necessario per fronteggiare la prevista emergenza idrica e comunque non oltre il 31/05/2026;
- 3) di dare atto che l'autorizzazione viene rilasciata fatta salva la preventiva acquisizione delle autorizzazioni sanitarie per l'utilizzazione dell'acqua ad uso potabile rilasciate dal Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione dell'ASL competente;
- 4) di precisare che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
- 5) di far constare che la suddetta autorizzazione decorre senza soluzione di continuità, dalla data di scadenza dell'autorizzazione di cui alla DGR n. 475 del 30/07/2025;
- 6) di disporre al Servizio demanio idrico e Fluviale la notifica del presente provvedimento all'Ente Regionale Servizio Idrico, alla ACA S.p.A., al S.I.A.N. dell'ASL di Pescara ed alle Prefetture di Chieti e Pescara;
- 7) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.



**DPC DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
DPC017 SERVIZIO DEMANIO IDRICO E FLUVIALE
DPC017002 Ufficio Concessioni Derivazioni Idriche**

RIEPILOGO FIRME PROPOSTA DI DELIBERA

ESTENSORE
Francesca Molinari
(Firmato elettronicamente)

RESPONSABILE UFFICIO DPC017002 Ufficio Concessioni Derivazioni Idriche
Francesca Molinari
(Firmato elettronicamente)

DIRIGENTE
DPC017 SERVIZIO DEMANIO IDRICO E FLUVIALE
Carlo Giovani
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE
DPC DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
Pierpaolo Pescara
(Firmato digitalmente)

ASSESSORE
A01 Agricoltura; Caccia e Pesca; Parchi e riserve naturali; Sistema idrico; Ambiente.
Emanuele Imprudente
(Firmato digitalmente)

**RIEPILOGO FIRME DELIBERA**

**DPC DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
DPC017 SERVIZIO DEMANIO IDRICO E FLUVIALE
DPC017002 Ufficio Concessioni Derivazioni Idriche**

(Firmato digitalmente da)
MARCO MARSILIO
PRESIDENTE

Data: 23/12/2025 09:52:18
Nr. di serie certificato: 5268348803568529325

(Firmato digitalmente da)
MARCO DE SANTIS
SEGRETARIO

Data: 23/12/2025 11:10:20
Nr. di serie certificato: 7635241055269235859

**GIUNTA REGIONALE**

DIPARTIMENTO TERRITORIO – AMBIENTE
SERVIZIO DEMANIO IDRICO E FLUVIALE (DPC017)
UFFICIO CONCESSIONI DERIVAZIONI IDRICHE

**ESTRATTO DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE
DETERMINA DIRIGENZIALE DEL SERVIZIO DEMANIO IDRICO E FLUVIALE
N.DPC017/50 del 24.03.2025**

OGGETTO: Codice Univoco AQ/D/1710. Ditta IMERYS Minerali S.p.A., Partita IVA IT00628540452. Variante sostanziale alla concessione rilasciata con determinazione Dirigenziale n. 3 del 28/01/2013 a derivare acqua pubblica sotterranea ad uso industriale (Fg. 61, Part. n. 1751) in località Nucleo Industriale nel Comune di Avezzano (AQ), Bacino Idrografico Piana del Fucino e dell'Imele.

IL DIRIGENTE

(Omissis)

DETERMINA**Art. 1**

Salvo i diritti dei terzi, dei riservatari, i vincoli del P.R.G.A., superate o respinte le richieste di cui non si è fatta ragione nelle premesse della presente determina e nel Disciplinare di concessione e fatti salvi eventuali futuri adempimenti regionali ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., si concede alla Ditta IMERYS Minerali S.p.A., Partita IVA IT00628540452 con sede legale in Via Provinciale Avenza Massa, 19 – 54033 Carrara (MS) e unità locale in via I. Newton n.11, Loc. Nucleo Industriale – 67051 Avezzano (AQ), la variante alla concessione rilasciata con determinazione Dirigenziale n. 3 del 28/01/2013 per derivare acqua ad uso industriale tramite n. 3 pozzi nel Bacino Idrografico Piana del Fucino e dell'Imele, nella misura massima di mod. 0,04 (4 l/s), mentre la portata media di prelievo è pari a mod. 0,02536 (2,536 l/s), per un volume massimo di prelievo annuo pari a 80.000 m³/annui, di cui mod. 0,005072 (0,5072 l/s) da concedere in via precaria. La derivazione sarà esercitata nel seguente periodo: il ciclo produttivo è continuo 24 h al giorno, mediamente 340 giorni lavorativi in un anno per circa 8.000 ore lavorative/anno.

(Omissis)

Art. 4

La concessione è accordata per un periodo di anni 30 successivi e continui decorrenti dalla data di sottoscrizione del Disciplinare allegato ed è subordinata all'osservanza delle condizioni contenute nel

Disciplinare di concessione con l'obbligo, altresì, del rispetto delle prescrizioni e condizioni impartite dalle Autorità competenti citate nella Relazione d'Istruttoria, e del pagamento del canone annuo in esso stabilito che per l'anno 2025 è pari a € 1.490,00 (millequattrocentonovanta/00) dovuto anche se la Ditta concessionaria non possa o non voglia fare uso, in tutto o in parte, della concessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 44 del Decreto n.2/reg./2023. Tale importo verrà aggiornato periodicamente sulla base delle normative vigenti in materia.

(Omissis)

L'estensore
ing. Francesca Molinari
F.to elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio
ing. Francesca Molinari
F.to elettronicamente

Il Dirigente del Servizio
Autorità Concedente
Dott. Marco De Santis

Firmato digitalmente da: MARCO DE SANTIS
Ruolo: DIRIGENTE REGIONE ABRUZZO
Data: 24/03/2025 15:33:26

**GIUNTA REGIONALE**

DIPARTIMENTO TERRITORIO – AMBIENTE
SERVIZIO DEMANIO IDRICO E FLUVIALE (DPC017)
UFFICIO CONCESSIONI DERIVAZIONI IDRICHE

ESTRATTO DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE DEL SERVIZIO DEMANIO IDRICO E FLUVIALE N. DPC017/164 del 15.09.2025 DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE SUPERFICIALI

OGGETTO: Codice Univoco CH/D/11809. Soc. H2O Energy S.r.l.. Concessione di derivazione d'acqua dal fiume Sangro per uso Idroelettrico, sita nel Comune di Fossacesia (CH), per una portata media e massima di mod.150, per produrre, sul salto di mt 3, una potenza nominale media di kW 441,00.

IL DIRIGENTE

(Omissis)

DETERMINA

1. di concedere, salvo i diritti dei terzi, dei riservatari, i vincoli del P.R.G.A., superate o respinte le richieste di cui non si è fatta ragione nelle premesse della presente determina e nel Disciplinare di concessione e fatti salvi eventuali futuri adempimenti regionali ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., alla Società H2O Energy S.r.l. con sede legale in Via Don Minzoni, 12 Guardiagrele (CH) P.IVA 02499370696, di derivare acque superficiali dal fiume Sangro per uso Idroelettrico, nel Comune di Fossacesia (CH), per una portata media e massima di mod.150 (15.000 l/s), cui corrisponde un volume di prelievo massimo derivabile pari a 324.000.000 mc/anno, per produrre, sul salto di mt 3, una potenza nominale media di kW 441,00, di cui mod. 30 (3.000 l/s) sono concessi in via precaria;

(Omissis)

4. di disporre che il concessionario è tenuto al pagamento del canone annuo stabilito nel disciplinare di cui all'Allegato 1 che, sulla base degli importi fissati dalla normativa vigente alla data del presente atto, è pari a un totale di € 22.932,00 (euro ventiduemilanovecentotrentadue/00), determinato quale somma del canone dovuto ai sensi dell'art. 93 comma 5 della L.R. n. 07/2003 e ss.mm.ii. della determinazione n. DPC017/52 del 28/03/2025 in ragione di euro 18.522,00 (euro diciottomilacinquecentoventidue/00) e dell'onere compensativo dovuto ai sensi dell'art. 35 comma 1 lett. a) della L.R. n. 9/2022 in ragione di euro 4.410,00 (quattromilaquattrocentodieci/00), dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso, in tutto o in parte, della concessione, salvo rinuncia ai sensi dell'art. 44 del Regolamento. Tali importi potranno essere oggetto di aggiornamento sulla base delle normative vigenti in materia;

(Omissis)

10. di stabilire che la concessione è accordata per anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dalla data di sottoscrizione del disciplinare di concessione di cui all'Allegato 1, con l'obbligo, altresì, del rispetto delle prescrizioni e condizioni in esso impartite ed al pagamento del canone annuo in esso stabilito.

L'estensore
ing. Francesca Molinari
firmato elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio/
Responsabile del Procedimento
ing. Francesca Molinari
firmato elettronicamente

Il Dirigente del Servizio
ing. Carlo Giovani
firmato digitalmente
CARLO GIOVANI
DIRIGENTE REGIONE
ABRUZZO
15.09.2025 12:18:59
GMT+01:00



**GIUNTA REGIONALE**

DIPARTIMENTO TERRITORIO – AMBIENTE
SERVIZIO DEMANIO IDRICO E FLUVIALE (DPC017)
UFFICIO CONCESSIONI DERIVAZIONI IDRICHE

ESTRATTO DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE DEL SERVIZIO DEMANIO IDRICO E FLUVIALE N. DPC017/189 del 01.10.2025 DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE

OGGETTO: Codice Univoco CH/D/11690. Ditta “Molino e Pastificio De Cecco S.p.A.”. Concessione di derivazione a sanatoria di acque sotterranee tramite n. 5 pozzi ad uso civile e antincendio, in loc. Madonna della Croce, nel Comune di Ortona (CH).

IL DIRIGENTE

(Omissis)

DETERMINA

1. di concedere, salvo i diritti dei terzi, dei riservatari, i vincoli del P.R.G.A., superate o respinte le richieste di cui non si è fatta ragione nelle premesse della presente determina e nel Disciplinare di concessione e fatti salvi eventuali futuri adempimenti regionali ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., alla Società “Molino e Pastificio De Cecco S.p.A.” avente C.F./Partita IVA 00060880689, con sede legale in via Misticoni,5 Pescara (PE) Cap 65127, di derivare acque sotterranee tramite n. 5 pozzi ad uso Civile e Antincendio, individuati catastalmente al Fg. 54 P.III 4141, nella misura complessiva massima di derivazione pari a 4,05 l/s, una media cumulativa di 0,6 l/s per un volume totale annuo di 19.089 mc, di cui mod. 0,12 l/s da concedere in via precaria;

(Omissis)

4. di disporre che la concessione è accordata per anni 30 (trenta anni), successivi e continui con decorrenza dal 10.01.2002 data di inizio del prelievo con l'obbligo, altresì, del rispetto delle prescrizioni e condizioni in esso impartite ed al pagamento del canone annuo in esso stabilito, che per l'anno 2025 è pari a € 180,00 (euro centottanta,00), dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso, in tutto o in parte, della concessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 44 del Regolamento. L'importo del canone verrà aggiornato periodicamente sulla base delle normative vigenti in materia.

(Omissis)

L'estensore
ing. Francesca Molinari
firmato elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio/
Responsabile del Procedimento
ing. Francesca Molinari
firmato elettronicamente

Il Dirigente del Servizio/
Autorità Concedente
Ing. Carlo Giovani
firmato digitalmente



CARLO
GIOVANI
DIRIGENTE
REGIONE
ABRUZZO
01.10.2025
14:33:53
GMT+02:00

**GIUNTA REGIONALE**

DIPARTIMENTO TERRITORIO – AMBIENTE
SERVIZIO DEMANIO IDRICO E FLUVIALE (DPC017)
UFFICIO CONCESSIONI DERIVAZIONI IDRICHE

ESTRATTO DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE DEL SERVIZIO DEMANIO IDRICO E FLUVIALE N. DPC017/190 del 01.10.2025 DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE

OGGETTO: Codice Univoco AQ/D/8. Soc. LUXE COAT S.r.l.. Concessione per derivare acqua sotterranea dal bacino acquifero basale del Gran Sasso, tramite n. 2 pozzi ubicati nel Comune di L'Aquila (AQ), Loc. nucleo industriale di Bazzano ad uso industriale e antincendio.

IL DIRIGENTE

(Omissis)

DETERMINA

1. di concedere, salvo i diritti dei terzi, dei riservatari, i vincoli del P.R.G.A., superate o respinte le richieste di cui non si è fatta ragione nelle premesse della presente determina e nel Disciplinare di concessione e fatti salvi eventuali futuri adempimenti regionali ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., alla Società LUXE COAT S.r.l., CF/Partita IVA 01976940666, con sede legale in L'Aquila nucleo industriale di Bazzano via degli Opifici, snc, 67100, di derivare acqua sotterranea dal bacino acquifero basale del Gran Sasso, tramite n. 2 pozzi ubicati nel Comune di L'Aquila (AQ), al Fg 30 P.lle 22 e 1585 Loc. nucleo industriale di Bazzano ad uso industriale e antincendio, per il pozzo n.1, nella misura di 2,35 (l/s), corrispondenti a moduli massimi 0,0235, media di prelievo in 0,85 (l/s), corrispondenti a mod. 0,0085, cui corrisponde un volume di prelievo massimo derivabile pari a 26.850 (m3/anno), di cui 0,17 (l/s) pari a moduli 0,0017 sono concessi in via precaria, per il pozzo n.2, nella misura di 2,36 (l/s), corrispondenti a moduli massimi 0,0236, media di prelievo in 0,85 (l/s), corrispondenti a mod. 0,0085, cui corrisponde un volume di prelievo massimo derivabile pari a 26.850 (m3/anno), di cui 0,17 (l/s) pari a moduli 0,0017 sono concessi in via precaria;

(Omissis)

4. di disporre che la concessione è accordata per anni 10 (dieci anni), successivi e continui con decorrenza dalla data di sottoscrizione del disciplinare di concessione, subordinatamente alla corresponsione degli importi dovuti di cui all'articolo del Disciplinare relativo a "Pagamenti e Depositi" incluso il pagamento dei canoni dovuti e all'osservanza e rispetto delle ulteriori condizioni e prescrizioni contenute nel Disciplinare di concessione;

5. di disporre che il concessionario è tenuto al pagamento del canone annuo stabilito nel disciplinare di cui all'Allegato 1 che, sulla base degli importi fissati dalla normativa vigente alla data del presente atto, è pari a un totale di € 1.897,00 (milleottocentonovantasette/00), ai sensi dell'art. 93 comma 5 della L.R. n. 07/2003 e ss.mm.ii. e della determinazione n. DPC017/52 del 28.03.2025, dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso, in tutto o in parte, della concessione, salvo rinuncia ai sensi dell'art. 44 del Regolamento. Tali importi potranno essere oggetto di aggiornamento sulla base delle normative vigenti in materia;

(Omissis)

L'estensore
ing. Francesca Molinari
firmato elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio/
Responsabile del Procedimento
ing. Francesca Molinari
firmato elettronicamente

Il Dirigente del Servizio/
Autorità Concedente
Ing. Carlo Giovani
firmato digitalmente



CARLO GIOVANI
DIRIGENTE REGIONE
ABRUZZO
01.10.2025 14:35:12
GMT+02:00

**GIUNTA REGIONALE**

DIPARTIMENTO TERRITORIO – AMBIENTE
SERVIZIO DEMANIO IDRICO E FLUVIALE (DPC017)
UFFICIO CONCESSIONI DERIVAZIONI IDRICHE

ESTRATTO DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE DEL SERVIZIO DEMANIO IDRICO E FLUVIALE N. DPC017/208 del 09.10.2025 DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE SUPERFICIALI

OGGETTO: Codice Univoco PE/D/91. Soc. Chimica Bussi S.p.A.. Rinnovo concessione di derivazione d'acqua superficiale dal Fiume Tirino, tramite le opere di derivazione dell'impianto denominato "Tirino Medio" nel Comune di Bussi sul Tirino (PE), ad uso Industriale, per una portata massima di 764 l/s, media di 630 l/s, per complessivi mc/annui pari a 19.867.680, assentita con Decreto di Concessione n. DC93 del 01.12.2014, disciplinare di Rep. n. 8506 del 01.08.2014

IL DIRIGENTE

(Omissis)

DETERMINA

1. di concedere, salvo i diritti dei terzi, dei riservatari, i vincoli del P.R.G.A., superate o respinte le richieste di cui non si è fatta ragione nelle premesse della presente determina e nel Disciplinare di concessione e fatti salvi eventuali futuri adempimenti regionali ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., alla Società Soc. Chimica Bussi S.p.A. con sede legale in Piazzale Elettrochimica n. 1, del Comune di Bussi sul Tirino (PE), 65022, CF/P.IVA 01451960494, di derivare acque superficiali dal fiume Tirino, tramite le opere di derivazione dell'impianto denominato "Tirino Medio" nel Comune di Bussi sul Tirino (PE), ad uso Industriale, per una portata massima di 764 l/s, media di 630 l/s pari a mod. Industriali 6,62, per complessivi 19.867.680 mc/annui, sono concessi in via precaria, 126 l/s;

(Omissis)

4. di disporre che il concessionario è tenuto al pagamento del canone annuo stabilito nel disciplinare di cui all'Allegato 1 che, sulla base degli importi fissati dalla normativa vigente alla data del presente atto, è pari a € 130.864,16 (euro centotrentamilaottocentosessantaquattro/16), dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso, in tutto o in parte, della concessione, salvo rinuncia ai sensi dell'art. 44 del Regolamento. Tali importi potranno essere oggetto di aggiornamento sulla base delle normative vigenti in materia;

5. di stabilire che la concessione è accordata per anni 15 (quindici) successivi e continui decorrenti dalla data di scadenza della concessione di cui al Decreto di Concessione n. DC/93 del 01.12.2014 e disciplinare di

Rep. n. 8506 del 01.08.2014, con l'obbligo, altresì, del rispetto delle prescrizioni e condizioni in esso impartite e del pagamento del canone annuo in esso stabilito;

(Omissis)

L'estensore
ing. Francesca Molinari
firmato elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio
Responsabile del Procedimento
ing. Francesca Molinari
firmato elettronicamente

Il Dirigente del Servizio
ing. Carlo Giovanni
firmato digitalmente



CARLO GIOVANI
DIRIGENTE
REGIONE
ABRUZZO
09.10.2025
18:05:50
GMT+02:00

**GIUNTA REGIONALE**

DIPARTIMENTO TERRITORIO _ AMBIENTE
SERVIZIO DEMANIO IDRICO E FLUVIALE (DPC017)
UFFICIO CONCESSIONI DERIVAZIONI IDRICHE

**ESTRATTO DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE
DETERMINA DIRIGENZIALE DEL SERVIZIO DEMANIO IDRICO E FLUVIALE
N.DPC017/210 del 16.10.2025**

OGGETTO: Codice Univoco CH/D/11700. Ditta HYDROWATT ABRUZZO S.p.A.. Concessione di derivazione di acqua ad uso idroelettrico tramite la centralina ubicata presso il serbatoio dell'acquedotto del Foro in località "Piane" in Comune di Francavilla al Mare (CH).

IL DIRIGENTE

(Omissis)

DETERMINA

1. **di concedere**, salvo i diritti dei terzi, dei riservatari, i vincoli del P.R.G.A., superate o respinte le richieste di cui non si è fatta ragione nelle premesse della presente determina e nel Disciplinare di concessione e fatti salvi eventuali futuri adempimenti regionali ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., alla Ditta Hydrowatt Abruzzo S.p.A., P.Iva 00735910671 con sede legale in Via Maestri del Lavoro d'Italia 81 nel Comune di Pescara (PE), di derivare acqua tramite la centralina ubicata in località "Piane" (foglio di mappa n. 10, particella n. 4249) presso il serbatoio dell'acquedotto del Foro del Comune di Francavilla al Mare (CH), ad uso (art. 6 Regolamento) idroelettrico, per una portata media di prelievo di 328,5 litri al secondo (328,5 l/s) (corrispondenti a mod. 3,285), di cui 65,7 litri al secondo (65,7 l/s) (pari a mod. 0,657) concessi in via precaria, per produrre, con il salto utile di 59 m, la potenza nominale di 190 kW. Al valore della portata media corrisponde un volume di prelievo annuale massimo derivabile di metri cubi 9.460.800 (9.460.800 m³/anno).

(Omissis)

4. **di stabilire** che la concessione è accordata per anni 30 (trenta anni), successivi e continui decorrenti dalla data di scadenza indicata nella concessione il 31/12/2023, subordinatamente all'osservanza e rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nel Disciplinare di concessione con l'obbligo, altresì, del pagamento del canone annuo in esso stabilito che per l'anno 2025 è pari a € 3.990,00 (euro tremilanovecentonovanta/00) dovuto anche se il concessionario non possa o

non voglia fare uso, in tutto o in parte, della concessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 44 del Regolamento

(Omissis)

L'estensore
ing. Francesca Molinari
firmato elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio/
Responsabile del Procedimento
ing. Francesca Molinari
firmato elettronicamente

Il Dirigente del Servizio
ing. Carlo Giovani
firmato digitalmente



CARLO GIOVANI
DIRIGENTE
REGIONE
ABRUZZO
16.10.2025
13:56:27
GMT+02:00



DETERMINAZIONE DPC022 n. 191

del 18/12/2025

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE

SERVIZIO EDILIZIA SOCIALE e SCOLASTICA

**UFFICIO POLITICHE ABITATIVE - EDILIZIA DI CULTO
- ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE**

**OGGETTO: INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE NEI TERRITORI
DANNEGGIATI DAGLI EVENTI SISMICI 2016 / 2017 DELIBERAZIONI CIPE
n. 127/2017 e N.55/2019**

- DECRETO MINISTERO IL.TT. del 6.07.2020

- DECRETO MINISTERO IL.TT. n. 93 del 7.04.2023

**Dichiarazione decadenza dal finanziamento di € 1.873.377,70 assegnato al Comune di Chieti
in esito alla graduatoria approvata con Determina Dirigenziale
DPC022 n. 190 dell'1/10/2021**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI:

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n.267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e s.m.i.;
- il D.lgs. 3 marzo 2006, n.152 "Norme in materia Ambientale" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.
- la Deliberazione CIPE n. 127 del 22.12.2017 (G.U. n.87 del 14.04.2018) e successiva Deliberazione CIPE n. 55 del 24.07.2019 (G.U. n. 29 del 16.11.2019) con le quali sono stati individuati gli indirizzi per l'utilizzo delle risorse residue assegnate alle finalità di cui agli artt. 2 comma 1, lett."P" e 3, comma 1, lett "q" della legge 5.08.1978 n. 457 Norme per l'edilizia residenziale, assegnando, tra le altre, risorse pari ad €8.000.000;
- Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 6.07.2020 (G.U. n. 161 del 14.09.2020) ad oggetto: *"Riparto delle risorse per interventi di edilizia residenziale sociale nei territori danneggiati dai sismi del 24 agosto 2016, del 26 ottobre 2016, del 30 ottobre 2016, del 18 gennaio 2017 e del 21 agosto 2017 e definizione dei criteri per il finanziamento degli interventi e le modalità attuative e di monitoraggio del programma di ricostruzione post-sisma (100 milioni), ai sensi delle delibere CIPE n. 127/2017 del 22 dicembre 2017 e n. 55/2019 del 24 luglio 2019"*;

ATTESO che il suindicato Decreto del 6.07.2020 ha assegnato alla Regione Abruzzo l'importo totale di euro 19.520.000,00, di cui euro 8.000.000,00 per finanziare interventi su patrimoni ERP ricadenti nei comuni interessati dagli eventi sismici del 2016 / 2017, previa selezione con procedura ad evidenza pubblica (come pubblicato all'Allegato 1 al D.M. del 06.07.2020, G.U. n. 161 del 14.09.2020);

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale DPC022 n. 190 dell'1/10/2021 (B.U.R.A.T. Ordinario n.40 del 20.10.2021), con la quale è stata approvata la graduatoria definitiva e sono stati individuati gli interventi da finanziare con le risorse di cui sopra, pari ad € 8.000.000,00, tra i quali quello proposto dal Comune di Chieti relativo al recupero, con aumento della dotazione di servizi per gli alloggi sociali, miglioramento sismico e riqualificazione energetica del complesso edilizio di n. 55 alloggi per un finanziamento assegnato di € 1.873.377,70;

RICHIAMATO il Decreto M.II.TT. n. 93 del 07.04.2023 registrato da parte della Corte dei Conti in data 15.05.2023 al n. 1767, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'articolo 2 - comma 3 del D.M. 6.07.2020, l'elenco relativo ai soggetti ammessi ad ulteriori finanziamenti aggiuntivi selezionati dalle Regioni Abruzzo e Umbria nell'ambito del Programma relativo alla realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale nei territori danneggiati dai sismi dall'agosto 2016 all'agosto 2017 di cui alle delibere C.I.P.E. n. 127 del 2017 e n.55 del 2019, finanziati con le risorse di cui all'articolo 3, comma 1, lettera q) della legge 5 agosto 1978, n. 457, assegnando in via definitiva alla Regione Abruzzo un finanziamento pari ad € 7.273.377,70, ridotto a seguito della parziale attuazione della graduatoria approvata con la richiamata Determina DPC022 n. 190/2021;

ACCERTATO che ai fini della verifica del rispetto delle fasi procedurali previste dal cronoprogramma attuativo fissato dall'art. 2 del richiamato Decreto M.II.TT. del 6.07.2020, lo scrivente Servizio ha richiesto e più volte sollecitato il Comune di Chieti a procedere all'approvazione ed invio del progetto definitivo dell'intervento;

RILEVATO che il Comune di Chieti, solamente in data 28.11.2025 con nota prot. n. 78841 ha formalmente comunicato l'impossibilità ad attuare l'intervento in origine proposto ed inserito nella graduatoria approvata con la richiamata Determina Dirigenziale DPC022 n. 190 dell'1/10/2021;

RITENUTO, per le motivazioni precedentemente esposte ed in applicazione delle disposizioni riportate all'art. 2 comma 5 del Decreto Ministeriale II.TT. del 6.07.2020, di dover dichiarare la decadenza dal finanziamento assegnato al Comune di Chieti in esito alla graduatoria approvata con la più volte richiamata Determina Dirigenziale DPC022 n. 190/2021;

RITENUTO altresì necessario, ai sensi dell'art. 5 del Decreto M.II.TT. n. 93 del 7.04.2023, rinviare ad un successivo provvedimento l'approvazione di un nuovo bando per l'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte dei Comuni ed ATER regionali, per la riassegnazione delle risorse resesi disponibili pari ad €1.873.377,70, in origine assegnate al Comune di Chieti;

VISTA la legge regionale 14.09.1999, n. 77 concernente: "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo", ed in particolare l'art.5 comma 2, lettera a) che prevede l'adozione da parte dei Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti amministrativi compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi." e ss.mm.ii;

VISTO L' art. 15 della L.R. n. 31/2013 rubricato "Responsabile del Procedimento";

RICHIAMATA la disposizione dirigenziale prot. n. RA/523179 del 09/12/2022;

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33, nella sezione "trasparenza" del sito istituzionale;

DETERMINA

per le motivazioni evidenziate in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate e trascritte:

- 1) **di dichiarare** la decadenza dal finanziamento di € 1.873.377,70 assegnato al Comune di Chieti in esito alla graduatoria approvata con la richiamata Determina Dirigenziale DPC022 n. 190 dell'1/10/2021 relativo all'intervento al recupero, con aumento della dotazione di servizi per gli alloggi sociali, miglioramento sismico e riqualificazione energetica del complesso edilizio di n. 55 alloggi;
- 2) **di rinviare** ad un successivo provvedimento l'approvazione di un nuovo bando per l'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte dei Comuni ed ATER regionali, per la riassegnazione delle risorse resesi disponibili, in applicazione di quanto previsto dall'art. 5 del Decreto M.II.TT. n. 93 del 7.04.2023;
- 3) **di trasmettere**, quale notifica, il presente provvedimento al Comune di Chieti;
- 4) **di trasmettere altresì** il presente provvedimento al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

- 5) **di pubblicare** la presente determinazione dirigenziale, ai sensi del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33, nella Home Page, sezione “Amministrazione trasparente”, del sito istituzionale della Regione Abruzzo e sul Bollettino Ufficiale regionale.

Il Dirigente del Servizio
Avv. Andrea Liberatore

L'Estensore
D.ssa Ombretta De Sanctis

Il Responsabile dell'Ufficio
Geom. Carlo Legge

DETERMINA n. DPE017/ 319 DEL 01/12/2025

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
SERVIZIO GENIO CIVILE DI CHIETI – DPE017
UFFICIO DEMANIO IDRICO INVASI E SBARRAMENTI
OGGETTO: Utenza CH/D/011835

Ditta: FANTINI GOUP VINI s.r.l. - CUR: CH/D/011835

Domanda di concessione derivazione idrica da 1 pozzo per 0,33 l/s portata max e 0,84 l/s portata media ad uso industriale in Via Civiltà del Lavoro nel Comune di Ortona (CH) al fg. 40 p.lla 151.

CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUA AD USO INDUSTRIALE ai sensi dell'art. 22, DPGR n. 2/2023.

IL SERVIZIO PROCEDENTE

[omissis]

DETERMINA

Art 1. Autorizzazione

Salvo i diritti dei terzi, dei riservatari, dei vincoli del P.R.G.A., superate o respinte le richieste di cui non si è fatta ragione nelle premesse della presente determina e nello schema di Disciplinare di concessione e fatti salvi eventuali futuri adempimenti regionali ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., si concede alla Ditta Fantini Group Vini srl P.IVA 01663210696, con sede legale Comune di Ortona (CH) Via Civiltà del Lavoro, la concessione per derivare acqua sotterranea, tramite 1 pozzo, Comune di Ortona (CH) via Civiltà del Lavoro, foglio n. 40 p.lla. n. 151. Le coordinate sono Lat. 42°20'1.78" Long. 14°23'42.79".

Ad uso industriale nella misura di:

- Portata media: 0,20 l/s,
- Portata massima: 0,84 l/s,
- Volume annuo: non superiore a 6000 mc/anno
- Portata concessa in via precaria: 0,04 l/s.

[omissis]

Art 2. Durata

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata per un periodo di anni 30 (trenta) successivi e continui, con decorrenza dalla di effettivo inizio del prelievo, come dichiarato in fase istruttoria.

[omissis]


La scadenza della concessione di cui al presente Atto, è subordinata all'osservanza delle condizioni impartite dalle Autorità competenti e di quelle contenute nel Disciplinare, parte integrante del presente dispositivo.

[omissis]

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Ing. Vittorio Di Biase)
(firmato digitalmente)

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

XII LEGISLATURA



SEDUTA DEL 16.12.2025

Presidenza del Presidente: SOSPIRI

Consigliere Segretario: DE RENZIS

Consiglieri	A.	Consiglieri	A.	Consiglieri	A.
ALESSANDRINI Erika		GATTI Paolo	X	PEPE Dino	
BLASIOLI Antonio		LA PORTA Antonietta		PIETRUCCHI Pierpaolo	X
CAMPITELLI Nicola		LUGINI Gianpaolo		PROSPERO Francesco	
CAVALLARI Giovanni		MANNETTI Carla		ROSSI Maria Assunta	
D'ADDAZIO Leonardo		MARIANI Sandro	X	ROSSI Marilena	
D'AMARIO Daniele		MARINUCCI Luciano		SCOCCIA Marianna	
D'AMICO Luciano	X	MARSILIO Marco		SOSPIRI Lorenzo	
DE RENZIS Luca		MENNA Vincenzo		TAGLIERI SCLOCCHI Francesco	
DI MARCO Antonio	X	MONACO Alessio	X	VERRECCHIA Massimo	
DI MATTEO Emiliano		PAOLUCCI Silvio			
D'INCECCO Vincenzo	X	PAVONE Enio			

VERBALE N. 32/6

OGGETTO: Risoluzione: Revisione della disciplina sull'origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la proposta di risoluzione a firma dei consiglieri Sospiri, Verrecchia, Pavone, Monaco, Cavallari, D'Incecco, Menna, Marilena Rossi, Maria Assunta Rossi, Lugini, Scoccia, Paolucci, Pepe, Blasioli, Taglieri, Alessandrini, Mariani e Pietrucci;

All'unanimità dei presenti

L'APPROVA

nel testo che di seguito si trascrive:

«IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTI gli articoli 59-63 del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione;

VISTO, in particolare, l'articolo 60, paragrafo 1 del regolamento citato, secondo cui le merci interamente ottenute in un unico Paese o territorio sono considerate originarie di tale

Paese o territorio;

VISTO, altresì, l'articolo 60, paragrafo 2, ai sensi del quale le merci alla cui produzione contribuiscono due o più Paesi o territori sono considerate originarie del Paese o territorio in cui hanno subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione;

VISTI gli articoli 31-36 e l'allegato 22-01 del regolamento delegato (UE) n. 2446/2015;

CONSIDERATO che il criterio dell'origine non preferenziale di cui al menzionato articolo 60 consente di stabilire la nazionalità "economica" delle merci scambiate nel commercio ed è utilizzato per garantire l'applicazione uniforme della tariffa doganale comune nonché di tutti gli altri provvedimenti adottati, per l'importazione o l'esportazione delle merci, dall'Unione o dagli Stati membri;

PRESO ATTO che ad oggi non risultano state elaborate regole specifiche e univoche per la determinazione dell'origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari salva la distinzione rispetto al luogo di provenienza, inteso, ai sensi dell'articolo 2, par. 2, lett. g) del regolamento (UE) n. 1169/2011, come quello da cui proviene l'alimento;

VALUTATO che le regole che conferiscono l'origine in base all'ultimo Paese di produzione contribuiscono, con riguardo ai prodotti agroalimentari, a generare disorientamento nel consumatore rispetto alla individuazione del luogo di origine, come nell'esempio conosciuto dell'importazione di triplo concentrato di pomodoro rispetto al doppio avente come unica finalità quella di ottenere il marchio made in Italy sui prodotti di provenienza non nazionale acquisiti a basso costo;

RICONOSCIUTO che coesistono tre tipologie di criteri - il cambiamento della voce tariffaria; il criterio della trasformazione specifica; il criterio del valore aggiunto - ma nessuno di detti criteri consente di integrare gli estremi della fattispecie "della lavorazione economicamente giustificata" ai fini della individuazione di un prodotto nuovo;

RICONOSCIUTO che la disciplina doganale di cui trattasi non concerne il contenuto dell'informazione destinata ai consumatori mediante l'etichettatura, limitandosi a consentire l'identificazione e la classificazione delle merci nei rapporti internazionali in forza di un unico codice numerico universalmente comprensibile;

PRESO ATTO che la giurisprudenza nazionale ed europea riconosce nella disciplina dell'origine doganale una norma di natura fiscale che non permette, tuttavia, di fornire ai consumatori informazioni trasparenti per una corretta individuazione della provenienza geografica;

PRESO ATTO, altresì, dei rischi economici e reputazionali derivanti dalla commercializzazione di alimenti etichettati come made in Italy, realizzati con ingredienti provenienti da altri Paesi ma che in Italia hanno subito soltanto l'ultima trasformazione sostanziale o economicamente giustificata;

PRESO ATTO che, sebbene, ai sensi delle norme doganali, le operazioni minime o non economicamente giustificate non hanno alcuna rilevanza ai fini dell'attribuzione dell'origine, nondimeno tali norme risultano inadeguate ed insufficienti ad evitare i casi di falsa evocazione dell'origine dei prodotti che costituiscono il patrimonio agroalimentare italiano;

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento per il funzionamento del Consiglio regionale,

Per le motivazioni riportate in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate,

IMPEGNA

il Presidente della Regione affinché:

- *promuova tutte le azioni necessarie presso le competenti sedi istituzionali eurounitarie, anche tramite il Comitato europeo delle Regioni, affinché sia avviata la procedura di modifica della disciplina sull'origine del codice doganale e, in particolare, attraverso la revisione dell'articolo 60 del regolamento (UE) n. 952/2013, finalizzata all'esclusione dei prodotti agricoli e alimentari dall'ambito di applicazione della stessa e conseguentemente al fine di prevedere quale esclusivo criterio di individuazione dell'origine dei prodotti in parola l'indicazione del luogo di provenienza di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011 per garantire la trasparenza e la corretta informazione ai consumatori;*
- *intraprenda le opportune interlocuzioni con i parlamentari europei eletti nella circoscrizione di pertinenza della Regione affinché gli stessi siano resi edotti dell'iniziativa di cui alla presente deliberazione sensibilizzandoli circa l'importanza della modifica della disciplina sull'origine doganale nel senso sopra riportato;*
- *si attivi nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome con il medesimo obiettivo di cui ai precedenti punti».*

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

**Luca De
Renzis**

Firmato digitalmente da
Luca De Renzis
Data: 2025.12.19 11:01:45
+01'00'



IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da:
Lorenzo Sospiri

Presidente

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

Firmato il 19/12/2025 12:06

Seriale Certificato: 2857

Valido dal 07/04/2025 al 06/04/2028

TI Trust Technologies QTSP CA



III SETTORE - SVILUPPO DEL TERRITORIO
I Servizio – Urbanistica

IL DIRIGENTE DEL “III SETTORE – SVILUPPO DEL TERRITORIO”

vista la L.R. 18/1983 nel testo vigente

vista la L.R. 58/2023

RENDE NOTO

che con Deliberazione di C.C. n. 575 del 29.12.2025 è stata adottata la **“Prima Variante Specifica al PRG ex Art.li 10 e 11 L.R. 18/1983 come da art. 100 comma 7-bis della L.R. 58/2023”**.

La Deliberazione è depositata presso il “Comune di Chieti”, “III Settore – Sviluppo del Territorio”, Viale Amendola n. 53 per libera visione al pubblico; chiunque può prendere visione degli atti e presentare osservazioni e/o opposizioni.


Le osservazioni ed opposizioni, con istanza in marca da bollo, dovranno pervenire entro e non oltre il **45° giorno** dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il Funzionario Tecnico
Arch. Lucia Morretti

Il Dirigente del Settore
Arch. Carlo Di Gregorio



Comune dell'Aquila



PUBBLICAZIONE AVVISO DI DEPOSITO

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA AVV. FRANCESCO CHIAVAROLI N. 01 DEL 22/12/2025

Oggetto: Esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'art.102. lett.e) della L.R. 58/2023, nel testo in vigore. Sentenza del Consiglio di Stato, sezione prima, n. 00675/2021 e data 13/04/2021. Adozione ai sensi dell'art.10 della L.R. 18/1983 e ss.mm.ii. di variante puntuale al vigente Piano Regolatore Generale per ridisciplina urbanistica di area con vincolo scaduto. Ditta: Rita Maria De Simone.

ADOZIONE VARIANTE PARZIALE AL VIGENTE PRG
Art. 10 della Legge Regionale 12 Aprile 1983, n°18 e s. m. i.

SI AVVERTE

- che ai sensi dell'art. 10 della Legge Regionale 12 aprile 1983 n. 18 e s.m.i., gli atti relativi alla citata variante parziale al Piano Regolatore Generale sono depositati a cura della Segreteria Generale, in libera visione al pubblico presso il Settore Politiche Urbane, PNRR e PNC, Città sostenibile, inclusiva e partecipata (Urbanistica, SUAP e SUE) in Via Avezzano 11, dal lunedì al venerdì, durante le ore di apertura al pubblico e consultabili nella pagina "Amministrazione Trasparente" al seguente link: https://trasparenza.comune.laquila.it/pagina742_pianificazione-e-governo-del-territorio.html;
- che il periodo di deposito, pari a 45 giorni consecutivi, decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- che durante tale periodo di deposito chiunque può prendere visione degli atti relativi alla variante al Piano Regolatore Generale ed eventualmente presentare osservazioni e/o opposizioni;
- che le osservazioni e/o opposizioni, da presentare in carta semplice, possono essere depositate a mano presso la Segreteria Generale, Palazzo Fibbioni via San Bernardino L'Aquila, ovvero spedite tramite raccomandata con avviso di ricevimento oppure inviate per posta certificata a protocollo@comune.laquila.postecert.it;
- che le osservazioni dovranno essere presentate entro e non oltre il periodo di deposito.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PRG E PIANI ATTUATIVI
E.Q. Dott. Roberto Spagnoli

COMUNE DI ORSOGNA (CH)**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO-MANUTENTIVA**

Vista la Legge 07.08.1990, n.241, nel testo in vigore;
Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n.267, nel testo in vigore;
Visto il D.P.R. 08.06.2001, n.380, nel testo in vigore;
Vista la L.R. 20.12.2023, n.58, nel testo in vigore;

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n.57 del 19.12.2025, ad oggetto: "VARIAZIONI AL VIGENTE P.R.G., CHE NON COSTITUISCONO VARIANTE AI SENSI DELL'ART.77, COMMA 2, DELLA L.R. 20.12.2023, N.58, NEL TESTO IN VIGORE. APPROVAZIONE." è stato disposto quanto segue:

- 1) di approvare e fare propri gli elaborati sostitutivi ed integrativi del vigente P.R.G. redatti dal tecnico pianificatore incaricato Dott.ssa Giovina Scioletti, trasmessi con nota del 09.12.2025, acquisita al Prot. Com.le N.10977 del 10.12.2025, di seguito elencati:
 - Relazione sulle modificazioni al vigente P.R.G.;
 - Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.R.G. con modificazioni;
 - T 1 - Classificazione del territorio comunale del vigente P.R.G. con modificazioni (Sc. 1: 8000);
 - T 2 – Disegno del suolo dello spazio urbano del vigente P.R.G. con modificazioni (Sc. 1:1.000);
 - T 3 - Sovrapposizione Aree Uso Civico e catastale aggiornato a settembre 2024;
- 2) di dare atto che le variazioni apportate al vigente P.R.G., ai sensi dell'art.77, comma 2, della L.R. 20.12.2023, n.58, nel testo in vigore, che non costituiscono variante, sono prevalentemente: le correzioni di errori materiali di alcune tavole grafiche allegate al vigente P.R.G.; le correzioni di errori materiali delle N.T.A. allegate al vigente P.R.G.; il riallineamento delle N.T.A. in uso, alle N.T.A. approvata dalla Provincia di Chieti, giusto provvedimento Prot. N.26912 del 29.04.2010; l'eliminazione di contrasti evidenti tra diversi elaborati; adeguamenti di limitata entità di alcune zone omogenee del vigente P.R.G.; reinserimento ex edifici pubblici nel tessuto zonizzato; reinserimento nel tessuto zonizzato di aree ad attuazione differita già attuate; retrocessione a zona agricola o verde o permeabile di alcune specifiche aree del vigente P.R.G., da precedenti zone con carico urbanistico superiore; adeguamento delle tavole grafiche alle variazioni puntuali approvate con le deliberazioni consiliari sopra indicate; modificazioni per adeguamenti perimetrali su catastale aggiornato a settembre 2024;
- 3) di disporre la procedura di approvazione delle variazioni al vigente P.R.G., ai sensi dell'art.77, comma 3, della L.R. 20.12.2023, n.58, nel testo in vigore, che recita testualmente: *“Le modificazioni di cui al comma 2 sono approvate dal Comune con deliberazione consiliare e sono pubblicate integralmente, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del D. Lgs. n.33/2013, sul sito web della Amministrazione unitamente agli elaborati modificati; dell'avvenuta approvazione è data tempestiva comunicazione tramite avviso pubblicato sul BURAT ai fini della eventuale promozione del ricorso di cui al comma 5”.*

Orsogna, lì 22.12.2025

IL RESPONSABILE DELL'AREA
TECNICO-MANUTENTIVA
(Geom. Giulio Saraceni)

COMUNE DI TORTORETO (TE)

CONTRIBUTI PER INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO PREVISTI DALL' ART. 1, C. 139, LEGGE DI BILANCIO N. 145 DEL 2018. MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO DI MONTE DEL FOSSO VASCELLO. (INTERVENTO T7) - (CUP): G74H20000670001. EX PNRR - Piano nazionale di ripresa e resilienza MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – Next Generation EU.

ESTRATTO DI DECRETO DI ESPROPRIO PROVVEDIMENTO N.132 DEL 29.11.2025 REG. GEN. 1862

(ex art.23 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per causa di pubblica utilità, approvato con DPR 08/06/2001 n. 327 e s.m.i.)

Per ogni effetto di legge si rende noto che il Comune di Tortoreto (TE) con Determina del Responsabile del settore n.7/Responsabile del Procedimento, del 29.11.2025 n. 132, Reg. Gen. 1862, registrata a Giulianova (TE) il 11.12.2025 al n. 358 serie 3 e trascritto a Teramo, ha pronunciato, a favore del Comune di Tortoreto (TE), c.f. 00173630674, l'espropriazione di beni immobili ricadenti nel territorio del comune di Tortoreto (TE) ed interessati dai lavori di "MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO DI MONTE DEL FOSSO VASCELLO. (INTERVENTO T7) - (CUP): G74H20000670001", individuati nel catasto dei terreni come segue :

- terreno in comune di Tortoreto, foglio di mappa n. 19 particella n. 4430 di mq. 14
- terreno in comune di Tortoreto, foglio di mappa n. 19 particella n. 4439 di mq. 98
- terreno in comune di Tortoreto, foglio di mappa n. 19 particella n. 4434 di mq. 462
- terreno in comune di Tortoreto, foglio di mappa n. 19 particella n. 4435 di mq. 16
- terreno in comune di Tortoreto, foglio di mappa n. 19 particella n. 4432 di mq. 12
- terreno in comune di Tortoreto, foglio di mappa n. 19 particella n. 4441 di mq. 382
- terreno in comune di Tortoreto, foglio di mappa n. 19 particella n. 4442 di mq. 12
- terreno in comune di Tortoreto, foglio di mappa n. 19 particella n. 4443 di mq. 11
- terreno in comune di Tortoreto, foglio di mappa n. 19 particella n. 4426 di mq. 506
- terreno in comune di Tortoreto, foglio di mappa n. 19 particella n. 4428 di mq. 74
- terreno in comune di Tortoreto, foglio di mappa n. 19 particella n. 4437 di mq. 175
- terreno in comune di Tortoreto, foglio di mappa n. 19 particella n. 4424 di mq. 593
- terreno in comune di Tortoreto, foglio di mappa n. 19 particella n. 4444 di mq. 124
- terreno in comune di Tortoreto, foglio di mappa n. 19 particella n. 4445 di mq. 17

Con lo stesso decreto è stata costituita a favore degli immobili oggetto di espropriazione sopra descritti ed in favore del Comune di Tortoreto (TE), servitù coattiva di passaggio a carico delle particelle ricadenti nel territorio del comune di Tortoreto (TE) ed individuate nel catasto dei terreni come segue:

- terreno in comune di Tortoreto, foglio di mappa n. 19 particella n. 4438 per mq. 254
- terreno in comune di Tortoreto, foglio di mappa n. 19 particella n. 4433 per mq. 82
- terreno in comune di Tortoreto, foglio di mappa n. 19 particella n. 4431 per mq. 4
- terreno in comune di Tortoreto, foglio di mappa n. 19 particella n. 2344 per mq. 6

- terreno in comune di Tortoreto, foglio di mappa n. 19 particella n. 3497 per mq. 22
- terreno in comune di Tortoreto, foglio di mappa n. 19 particella n. 4427 per mq. 200
- terreno in comune di Tortoreto, foglio di mappa n. 19 particella n. 4436 per mq. 125

Il presente avviso viene contestualmente pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Tortoreto.

L'opposizione del terzo avente diritto è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto. Decorso tale termine, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità resta fissata nella somma indicata nel decreto stesso, in visione presso l'Ufficio Tecnico – Settore n. 7 del Comune di Tortoreto (TE), via Napoli n.4.

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Leo Di Febo



COMUNE DI VILLAMAGNA

Provincia di Chieti

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 24 Del 28-11-2025

OGGETTO	L.R. 58.23 - Variazione dello strumento urbanistico vigente ai sensi del comma 3 dell'art. 77. Retrocessione in zona agricola o verde inedificabile da precedenti zone con carico urbanistico superiore (Lettera l) del co. 2, art. 77 LR. 58/23)
----------------	--

L'anno duemilaventicinque il giorno ventotto del mese di novembre alle ore 18:30, nella sede delle adunanze consiliari del Comune di Villamagna, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato a norma di legge, in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione:

Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri:

ORLANDO AMERIGO	P
D'ONOFRIO VIRGINIA	P
FRENO STEFANO	A
MASCI LUCA	P
PERRUCCI GIOVANNI	P
LUNELLI ADRIANO COSTANTINO	P
ERNESTE CARMEN	P
LAZZARINI STEFANIA	P
SISOFO RENATO GIOVANNI	P
DE CERCHIO SETTIMIO	A
D'ANGELO CAMILLO	P

Assegnati n. 11 In carica 11 Presenti n. 9 Assenti n. 2.

PIERAGOSTINO PAOLA in qualità di Assessore Esterno	P
D'ONOFRIO ALESSIO in qualità di Assessore Esterno	P

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Isceri Raffaella anche con funzioni di assistenza e verbalizzazione.

Il Dott. LUNELLI ADRIANO COSTANTINO nella sua qualità di PRESIDENTE assume la presidenza ed accertato il numero legale dei Consiglieri intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sulla proposta in oggetto indicata.



COMUNE DI VILLAMAGNA

Provincia di Chieti

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente del Consiglio comunale, Adriano Lunelli, invita il responsabile dell'ufficio tecnico comunale, ing. Francesco Chirico, e l'architetto Aldo Cilli, redattore del progetto di cui all'ordine del giorno, a prendere la parola per illustrare la proposta di deliberazione.

Il responsabile dell'UTC, illustra sommariamente il contenuto della nuova legge regionale n.58/2023, la quale impone alle amministrazioni due obblighi: la ripermimetrazione e l'approvazione del nuovo piano regolatore. Nel caso di specie il 20 dicembre scade il termine per l'approvazione del progetto di perimetrazione redatto dall' arch. Cilli. La prima fase dell'iter messo in atto dall'ente è stata la predisposizione e pubblicazione dell'avviso pubblico di retrocessione, cui hanno aderito svariati cittadini villamagnesi. Lo scotto è costituito dal fatto che, per effetto di detta manifestazione di volontà, le aree interessate resteranno per sempre attribuite a valore agricolo, senza poter più essere utilizzate per altre finalità.

Oggi si richiede al consiglio comunale la ratifica delle istanze di retrocessione, mentre con una successiva fase si approverà il nuovo piano regolatore comunale. L' arch. Cilli, quale professionista incaricato dall'ente, ha esaminato le singole domande di retrocessione ai fini della redazione del PUC. L' Ing. Chirico avvisa espressamente e pone l'attenzione dei consiglieri presenti sul dovere di astensione di chi dei partecipanti fosse eventualmente portatore di interessi personali sul punto all'ordine del giorno.

Infine aggiunge che alla proposta di delibera sono state allegate le planimetrie, con la localizzazione delle richieste di retrocessione.

Prende poi la parola l' Arch. Cilli il quale ribadisce che la esistenza di eventuali legami di parentela dei partecipanti alla odierna seduta fino al terzo grado, ove non oggetto di astensione, potrebbe inficiare la validità dell'atto per ragioni di incompatibilità.

Il primo aspetto da considerare è che la retrocessione ad area agricola indubbiamente genera una diminuzione del canone impositivo. Da atto che l'amministrazione in carica ha dato massima trasparenza all'avviso pubblico di retrocessione che ha riscontrato un enorme successo. Alcuni hanno mal interpretato l'avviso, sicché sono risultate ammissibili unicamente le retrocessioni e non altre tipologie di istanze escluse dall'avviso.

L' Ing. Chirico fa presente che, in assenza del nuovo strumento urbanistico, non si potrebbe più costruire. L'arch. Cilli conferma che per effetto di ciò, in futuro solo con un progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE) potranno essere presentate istanze con l'ausilio di commercialisti, agronomi etc ovvero saranno ammissibili piani di sviluppo aziendale da sottoporre ad approvazione del consiglio comunale ovvero idee imprenditoriali forti collegate alla filiera agricola.

Da inoltre atto che sono state escluse quelle domande che avrebbero richiesto il rilascio di autorizzazione paesaggistica che, dati i tempi di lavorazione, avrebbero di fatto rallentato l'iter e quindi unicamente per esigenze di celerità di approvazione.

Sembrerebbe quasi certo, allo stato attuale, l'arrivo di una proroga di 6 mesi per la prima scadenza, ma non per la seconda, ovvero per l'approvazione del PUC. Anche gli stessi piani particolareggiati, al momento, non sono stati ammessi, ma il comune potrà sempre reconsiderarli quale aree congelate fino alla pianificazione del PUC. Ad oggi il comune ha tenuto fede a quanto indicato strettamente nell'avviso pubblico.

Prende poi la parola il Sindaco, ringraziando il responsabile dell'ufficio tecnico e l'arch. Cilli per il prezioso lavoro svolto, dando atto che la parte politica ha fornito il proprio apporto in linea con le normative che disciplinano la materia.

L'ing. Chirico aggiunge che, ovviamente, sono state effettuate anche valutazioni di carattere economico, in raccordo con la ragioneria, alla luce delle conseguenze a ricaduta sul gettito comunale.

Intervento del consigliere di minoranza Renato Sisofo: a questo proposito si chiede infatti quale sia l'incidenza sul gettito IMU per effetto di tali determinazioni adottate dall'amministrazione comunale.

Risponde il Sindaco Orlando: certamente sono state fatte le necessarie valutazioni ed il risultato delle stesse è il seguente ovvero il rapporto tra le posizioni che ex lege seguono la normativa vigente e la verifica delle situazioni già oggetto di sgravio, non è tale da generare uno scarto non sostenibile dall'ente.

Interviene il responsabile dell'Utc, Ing. Chirico, spiega inoltre che il carico / gettito perso discende dall'applicazione della legge, ovvero sarebbe stato comunque automatico. Aggiunge che la relazione allegata spiega i motivi di esclusione delle singole domande, anche tenendo conto delle osservazioni sollevate dai tecnici incaricati dai cittadini. La manifestazione di interesse sottesa all'avviso pubblico aveva carattere esplorativo essendo tesa a comprendere le esigenze del territorio. Per ragioni di privacy non è stato possibile pubblicare i nomi, come da disposizioni del garante sulla privacy.

Il consigliere Sisofo preannuncia voto di astensione per ragioni di mancanza di tempo necessario ad esaminare la documentazione messa a disposizione ed approfondire lo studio della relativa normativa.

Premesso che:

- in data 21.12.2023, la Regione Abruzzo ha pubblicato sul BURA la L.R. N. 58/2023 (NUOVA LEGGE URBANISTICA REGIONALE) che ha abrogato ad ogni effetto la precedente Legge Urbanistica Regionale dell'Abruzzo n. 18/1983, ancora applicabile, ai sensi di quanto previsto dall'art. 100 della L.R. 58/23 "*Regime Transitorio*" solo per limitate fattispecie e limitati adempimenti unicamente con riferimento ai procedimenti di adozione e/o approvazione definitiva in corso alla data della pubblicazione della legge, caso che non ricorre nel caso del Comune di Villamagna;
- il piano urbanistico generale vigente nel Comune di Villamagna è la "Variante al Piano Regolatore Generale" approvata definitivamente con Del. di Consiglio Comunale n. 4 del 28.01.2011;
- la nuova legge urbanistica regionale n. 58/2023 prevede che entro 24 mesi a far data dalla predetta data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 40 della stessa, sia redatta la *Perimetrazione del Territorio Urbanizzato*, precisando che detto termine è stato successivamente prorogato con L.R. n. 7 del 14.02.2024, di mesi sei, ovvero procrastinato al 20 dicembre 2025;
- la Perimetrazione del Territorio Urbanizzato costituisce la prima fase della necessaria attività di redazione del nuovo strumento urbanistico comunale, ovvero del *Piano Urbanistico Comunale* di cui all'art. 39 della stessa Legge, da redigere entro i 60 mesi successivi alla pubblicazione della stessa L.R., termine poi prorogato con la già richiamata L.R. n. 7 del 14.02.2024 di sei mesi, ovvero procrastinato al 20 dicembre 2028;
- il Comune di Villamagna, con Deliberazione di Giunta Municipale n. 132 del 23.12.2024 avente ad oggetto "*Atto di indirizzo per l'avvio della Pianificazione urbanistica Comunale ai sensi dell'art. 66 della L.R. 58.23*", ha recepito contenuti, principi, adempimenti e connessi obblighi previsti dalla

applicazione della L.R. 58/23, in particolare avviando la procedura di nuova pianificazione sul territorio comunale, conferendo indirizzi per la nuova attività di pianificazione e dando mandato agli uffici tecnici preposti di individuare le idonee attività concrete finalizzate alla attuazione del processo di nuova pianificazione, ovvero dei connessi adempimenti, atti procedure e risorse ad esso funzionali;

- con Determinazione Dirigenziale del Settore Tecnico n. 217 del 28.08.2025, è stato conferito apposito incarico finalizzato alla redazione tecnica della Perimetrazione del Territorio Urbanizzato all'Arch. Aldo CILLI; anche redattore degli elaborati della Variazione dello strumento urbanistico di che trattasi e che, pertanto, ha redatto e sottoscritto gli elaborati allegati quali parti integranti e sostanziali alla Deliberazione di Consiglio Comunale;
- l'art. 77 della predetta Legge Regionale n. 58/2023, coerente con l'art. 33 della L.U.R. Abruzzo 18/83, recante *"Variazioni allo strumento urbanistico vigente"* prevede e consente, sino alla approvazione della Perimetrazione del Territorio Urbanizzato, al comma 2, modifiche al Piano vigente di limitata entità e relative a specifiche fattispecie tra le quali quelle contemplate dalla lettera l) del predetto comma, ovvero *"le retrocessioni a zona agricola o verde da precedenti zone con carico urbanistico superiore e gli interventi di desigillazione da attuare mediante la rimozione dell'impermeabilizzazione del suolo"*;
- pertanto, dette variazioni non si configurano quali varianti ordinarie, specificando che nel caso dell'oggetto della procedura di cui alla presente deliberazione consiliare si tratta solo di prendere atto di retrocessioni in zona agricola o a verde privato vincolato ad inedificabilità di aree già ricadenti in zone con carico urbanistico superiore a quello della zona agricola;
- al comma 3 dello stesso art. 77 si stabilisce che *<le modificazioni di cui al comma 2 sono approvate dal Comune con deliberazione consiliare e sono pubblicate integralmente, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del d.lgs. 33/2013, sul sito web della Amministrazione unitamente agli elaborati modificati; dell'avvenuta approvazione e' data tempestiva comunicazione tramite avviso pubblicato sul BURAT ai fini della eventuale promozione del ricorso di cui al comma 5 >;*
- il comma 4 del predetto art. 77 della L.R. 58.23, prevede, inoltre, che *"Nel caso di aree ricadenti, anche parzialmente, in zone tutelate o vincolate ai sensi del D.Lgs. 42/2004, la deliberazione consiliare di cui al comma 3 e' subordinata al preventivo parere paesaggistico dell'Amministrazione preposta alla tutela del vincolo che e' rilasciato ai sensi dell'articolo 16 della l. 1150/1942"*, precisando che, tuttavia, come di seguito rappresentato, si è valutato di non accogliere due richieste specifiche per le quali sarebbe stato necessario ricorrere a detta procedura, circostanza questa, appunto, che, pertanto, non si rinviene;
- al fine di acquisire, per l'attuazione delle specifiche Variazioni contemplate dalla lettera l) del premesso comma 2 dell'art. 77 della L.R., un quadro conoscitivo adeguatamente aggiornato delle esigenze dei cittadini proprietari di aree edificabili, ovvero di consentire di inoltrare manifestazioni di interesse finalizzate ad eventuali *"retrocessioni a zona agricola o verde da precedenti zone con carico urbanistico superiore e gli interventi di desigillazione da attuare mediante la rimozione dell'impermeabilizzazione del suolo"*, il Responsabile dell'UTC del Comune di Villamagna, in data 12.09.2025, ha emanato un Avviso Pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse funzionali a richiedere *<la retrocessione di aree edificabili classificate dal PRG vigente in zona agricola o a verde privato>;*
- in detto avviso, come previsto dai citati articoli della legge regionale, si era opportunamente puntualizzato che le richieste emerse da tale consultazione pubblica, sarebbero state intese solo quali utili contributi non vincolanti le scelte dell'A.C. chiarendo, inoltre, senza possibilità di equivoco, che le uniche tipologie di istanze ammissibili ed ammesse, dunque accoglibili, in esito

ad una valutazione tecnica, fossero solo quelle:

1. del tutto compatibili con le fattispecie individuate dall'art. 77 della L.R. 58/23;
 2. inerenti solo a richieste di retrocessione in zona agricola o a verde assoggettato a inedificabilità di aree già destinate in aree con carico urbanistico superiore, come contemplato dall'art. 8 della L.R. 58/23;
- l'avviso pubblico chiariva, altresì, che sarebbero state valutate come inammissibili e da respingere le richieste di retrocessione in zona agricola o verde inedificabili qualora riferibili ad aree già ricadenti in zone destinate dal PRG a servizi pubblici (standard in zona F);
 - a seguito di detto Avviso Pubblico, al termine del periodo fissato per l'inoltro delle manifestazioni di interesse, ovvero sino a tutto il 26 settembre 2025, sono pervenute, in tutto, 53 richieste, puntualmente repertorate, esaminate oltre che valutate tecnicamente nel merito quanto a compatibilità con le fattispecie individuate come ammissibili dall'Avviso pubblico e con il contenuto specifico della lettera l) del comma 2 dell'art. 77 della L.R. 58/2023;
 - 23 richieste non sono state accolte in quanto, nonostante la chiarezza del testo dell'Avviso, che aveva puntualmente individuato le predette fattispecie di istanze ammissibili (identificabili con quelle definite dalla lettera l) del comma 2 dell'art. 77 della L.R. 58/23), con esse si è richiesta:
 1. la modifica della destinazione di aree di proprietà con ridestinazione delle stesse da zona agricola a zone aventi carico urbanistico superiore (zona B, per lo più);
 2. la modifica della destinazione di aree di proprietà con ridestinazione delle stesse da zona F destinata a servizi pubblici, a zona agricola;
 3. la (impossibile) retrocessione in zona agricola di aree già edificate e, perciò, ovviamente, già ricadenti in zone caratterizzate da carico urbanistico superiore a quello delle zone agricole;
 - due ulteriori richieste non sono state accolte, ovvero quelle finalizzate alla retrocessione di piccole aree edificabili in zona agricola, ovvero quelle inoltrate rispettivamente (in forma congiunta) dai Sig.ri MARULLO Flavia e Fabio (Protocolli n. 4585 e 4587 del 23.09.25, riferibili alle proprietà di cui alle particelle n. 112, 278 e 279 del Foglio 9) e l'altra promossa dal Sig. FRAGAGLIA Nicola (Prot. n. 4607 del 23.09.25, riferibile alla proprietà di cui alla particella n. 110 del foglio 9) in quanto relative ad aree parzialmente ricadenti nella zona soggetta a vincolo di cui alla lettera c) del co. 1 dell'art. 142 del d.lgs. 42/04 (ex vincolo L. 431.85 cd. Galasso relativo agli ambiti di argine dei corsi d'acqua inseriti in apposito elenco);
 - l'accoglimento di dette due richieste, infatti, avrebbe comportato di approvare la presente procedura ai sensi del predetto comma 4 dell'art. 77 della L.R. 58/23, e non secondo la procedura ordinaria di cui al comma 3 dell'art. 77 della L.R. 58/23, ma, bensì, di procedere previa richiesta di parere preventivo ai sensi dell'art. 16 della L.U.N. 1150/1942 alla competente SABAP Chieti – Pescara (MIBAC), il cui rilascio avrebbe implicato e comporterebbe tempi incompatibili con l'urgente necessità di approvazione dell'atto consiliare di Variazione dello strumento urbanistico di cui alla presente deliberazione, preordinata alla successiva approvazione, entro il 20.12.2025, della Perimetrazione del Territorio Urbanizzato;
 - altre 9 istanze, inoltre, si riferivano a richieste di retrocessione relative ad aree ricadenti nelle zone di PRG disciplinate da Piani di dettaglio (comunque denominati), puntualmente individuate nella allegata relazione tecnica, ovvero in sottozone della zona C di espansione ad attuazione indiretta la cui previsione/disciplina, di fatto, è da ritenersi, in tutti i casi riferibili a piani di dettaglio inattuati o scaduti (non *in corso di validità*) alla data del 20.12.2023, dunque da caducare in esito alla successiva attività di Perimetrazione del Territorio Urbanizzato, ai sensi dell'art. 40 (lettere c) e d) del co. 2 dello stesso);

- che le richieste formulate con dette 9 istanze, relative ad aree ricadenti nei piani di dettaglio non attuati, pur essendo valutate come coerenti con il contenuto della lettera l) del comma 2 dell'art. 77 e con i requisiti di esclusione di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell'art. 40 della L.R. 58/23, sono state respinte nell'ambito di questa procedura, dato che, stando ai requisiti di cui dalle lettere c) e d) del comma 2 dell'art. 40 della L.R. 58/23, il loro (implicito) accoglimento, ovvero la "retrocessione" da zona edificabile a zona verde inedificabile, è da ritenersi solo differito; cioè rinviato alla successiva fase di perimetrazione del territorio urbanizzato, quando, in quanto prive dei requisiti di cui all'art. 40, saranno escluse dal PTU, quanto a computo della percentuale del consumo di suolo di cui al comma 3 dello stesso art. 40 della L.R. 58/23, sebbene spazialmente anche in esso incluse, per essere ridestinate ad aree a verde vincolato ad inedificabilità;
- invece, le ulteriori 19 richieste, come puntualmente riportato nel seguente *Prospetto riepilogativo*, estrapolato dalla relazione tecnica, una volta esaminate e valutate, sono state ritenute, conformi e compatibili con le finalità e le fattispecie specifiche delineate nel predetto avviso, in quanto identificabili con sole richieste "retrocessione" da aree ricadenti in zone a maggior carico urbanistico di quella agricola in zona agricola, identificandosi, perciò, con quelle accolte (individuate nella Tavola 1 allegata alla presente determinazione) e fatte oggetto della presente variazione del piano vigente (Variante generale al PRG vigente approvato il 28.01.2011 con Del. C.C. n. 4);

Visto:

- quanto specificatamente previsto (e già richiamato) dalla lettera l) del comma 2 dell'art. 77 della citata L.R. 58/2023 circa la specifica tipologia di variazioni ammesse approvabile secondo la procedura ordinaria di cui al comma 3 dello stesso art. 77, ovvero, per quanto già riportato in premessa e di seguito richiamato, che si è escluso il ricorso alla procedura di approvazione fissata dal comma 4 dello stesso art. 77, respingendo le due istanze riferite ad aree ricadenti nella zona in parte vincolata ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'art. 162 del d.lgs. 42/04, dato che, diversamente, ciò avrebbe comportato la necessaria richiesta di parere preventivo ai sensi dell'art. 16 della LUN 1150/1942; preordinato alla approvazione della presente deliberazione;
- il contenuto specifico della relazione tecnica illustrativa rimessa dal professionista esterno incaricato, arch. Aldo CILLI, acquisita con Nota Prot. N. 5700 del 20.11.2025, e della successiva versione aggiornata della stessa, rimessa il 22.11.25, acquisita con Nota Prot. n. 5744 del 24.11.25, quest'ultima allegata al presente atto, con le tavole grafiche di seguito individuate, quali elaborati integranti e sostanziali;
- quanto riportato, quindi, nelle Tavole 1 e 2 allegate a detta relazione e, inoltre, al presente atto tecnico. ovvero, in particolare:
 1. *Tavola 1_ Individuazione delle aree oggetto di retrocessione;*
 2. *Tavola 2_ Variazioni alla tavola di zoning dello strumento urbanistico vigente;*

Richiamato il contenuto della premessa Relazione Tecnica Illustrativa aggiornata che illustra contenuti, finalità ed effetti del procedimento di Variazione allo strumento urbanistico vigente rimessa dall'Arch. Aldo CILLI;

Rilevato che, pertanto, effetto dell'accoglimento delle predette 19 istanze valutate positivamente è il seguente:

- che determina variazioni al piano urbanistico vigente
- è identificabile con le seguenti e specifiche modifiche alla zonizzazione del PRG, di seguito esplicitate per ciascuna delle sottozone del piano vigente

- implica in dettaglio:
 - la retrocessione di una superficie totale di mq 2.753, oggi ricadenti nella sottozona B2 del PRG vigente (caratterizzata da indice di fabbricabilità fondiaria pari a mc/mq 1,2) in zona agricola E1;
 - la retrocessione di una superficie totale di mq 5.892, oggi ricadenti nella sottozona B2 del PRG vigente (caratterizzata da indice di fabbricabilità fondiaria pari a mc/mq 1,2) in zona a vere vincolata alla inedificabilità;
 - la retrocessione di una superficie totale di mq 640, oggi ricadenti nella sottozona B2 del PRG vigente (caratterizzata da indice di fabbricabilità fondiaria pari a mc/mq 1,2) in zona agricola E2;
 - la retrocessione di una superficie totale di mq 9.647, oggi ricadenti nella sottozona B2 del PRG vigente (caratterizzata da indice di fabbricabilità fondiaria pari a mc/mq 1,2) in zona agricola E3;
 - la retrocessione di una superficie totale di mq 6.337, oggi ricadenti nella sottozona B3 del PRG vigente (caratterizzata da indice di fabbricabilità fondiaria pari a mc/mq 0,80) in zona agricola E2;
 - la retrocessione di una superficie totale di mq 4.990, oggi ricadenti nella sottozona B3 del PRG vigente (caratterizzata da indice di fabbricabilità fondiaria pari a mc/mq 0,80) in zona agricola E3;
 - la retrocessione di una superficie totale di mq 1.500, oggi ricadenti nella sottozona B3 del PRG vigente (caratterizzata da indice di fabbricabilità fondiaria pari a mc/mq 0,80) in zona a verde privato vincolata ad inedificabilità;
- comportando, quanto a bilancio urbanistico complessivo:
 - la retrocessione di mq. 31.759, in tutto, di aree ricadenti in zone on carico urbanistico maggiore di quello della zona agricola, in zona agricola o a verde privato, a mq. 31.759, ovvero, più in dettaglio:
 - Aree retrocesse dalle sottozone della zona B (B1, B2) in zona agricola (sottozone E1, E2 ed E3) = mq 24.367;
 - Aree retrocesse dalle sottozone della zona B (B1, B2 e B3) in zona destinata a verde (privato) vincolato all'inedificabilità = mq 7.392;
- in termini di decremento atteso in termini di abitanti equivalenti teorici insediabili pari a circa 342 unità;

Valutato quanto già richiamato, ovvero che:

- le premesse due sole aree di proprietà dei Sig.ri MARULLO Flavia e Fabio e del Sig. FRAGAGLIA Nicola, come già individuate, oggetto di richiesta di riclassificazione da sottozona B2 in agricola, non sono accolte accoglibili in quanto il loro accoglimento, ricadendo in zone tutelate o vincolate ai sensi del d.lgs. 42/2004, richiederebbe ai sensi del comma 4 del medesimo art. 77, il conseguimento del preventivo parere paesaggistico dell'Amministrazione preposta alla tutela del vincolo (SABAP), da rilasciarsi ai sensi dell'articolo 16 della L. 1150/1942, con conseguente e insostenibile dilatazione dei tempi di approvazione del presente Variazione (che è preordinata alla necessaria, imminente approvazione successiva della perimetrazione del territorio urbanizzato);
- il contenuto delle 9 istanze pervenute caratterizzate da richieste di retrocedere per intero da zona edificabile a zona agricola o a verde inedificabile, ovvero da aree o porzioni di esse oggi ricadenti in

piani di dettaglio di cui alla zona C ad attuazione indiretta, sebbene ritenuto coerente con l'avviso e con il quadro normativo di riferimento (lettera I), comma 2 dell'art. 77 della L.R. 58/23) e, perciò, valutate positivamente, viene ritenuto, tuttavia, non accoglibile in questa fase in quanto la caducazione delle dette previsioni che disciplinano le aree soggette a piani di dettaglio comunque denominate, non in corso di validità (ovvero mai attuate e scadute), viene differito alla successiva ed imminente attività di perimetrazione del territorio urbanizzato;

Richiamato il vigente P.R.G., approvato con delibera di C.C. n. 4 del 28.01.2011 e relative tavole grafiche;

Preso atto che le retrocessioni determinate con la presente variazione allo strumento urbanistico comunale, riguardano, dunque, quanto a individuazione degli istanti, delle proprietà catastali oggetto di variazione assentita, di relative superfici delle aree retrocesse in zona agricola o in zona a verde privato, quelle esattamente riportate nel seguente prospetto riepilogativo del tutto conforme a quello riportato nella Relazione Illustrativa rimessa dal progettista (il medesimo anche nella relazione aggiornata), oltre che nella determina del Responsabile del Settore Tecnico, ovvero:

Numero istanza	Num. Protocollo e data di acquisizione	Generalità dell'Istante (cognome e nome)	Identificativi catastali delle proprietà	Zona urbanistica nel PRG vigente	Estensione delle aree ridestinate in Zona E o a Verde inedificabile in mq
1	0004407 d. 17.09.25	Cicchini Maurizio A. e Masciulli Angelica	Fg. 8_Part. Il. 4472	da Zona B2 a E1	mq 1.100
2	0004477 d. 17.10.25	Malandra Giustino	Fg. 1_Part. Il. 57	da Zona B3 a E2	mq 1.652
8	0004573 d. 22.10.25	Cavallucci Annamaria	Fg. 8_Part. Il. 582	da Zona B2 a E1	mq 493
9	0004578 d. 22.09.25	Baldassarre Costantino	Fg. 1_Part. Il. 55 e 4123	da Zona B3 a E2	mq 1.780
10	0004579 d. 22.09.25	D'Amato Pasquale	Fg. 1_Part. Il. 4141, 4119 e 4039	da Zona B3 a E3	mq 4.990
			Fg. 1_Part. Il. 4142	da Zona B3 a E2	mq 1.065
11	0004583 d. 22.09.25	Di Candia Debora Linda	Fg. 11_Part. Il. 150	da Zona B2 a E1	mq 1.160
12	0004584 d. 23.09.25	Marullo Pietro Doriano	Fg. 7_Part. Il. 430	da Zona B2 a E3	mq 1.250
15	0004589 d. 23.09.25	D'Alessandro Nicoletta	Fg. 11_Part. Il. 4117	da Zona B2 a E2	mq 640
20	0004611 d. 24.09.25	Firmani Adolfo e Firmani Gianluca	Fg. 5_Part. Il. 531 e 566	da Zona B2 a V.P. Inedificabile	mq 1.045
22	0004616 d. 24.09.25	Marullo Nicolino, Firmani Adolfo e Firmani Gianluca	Fg. 5_Part. Il. 532	da Zona B2 a V.P. Inedificabile	mq 970
24	0004620 d. 24.09.25	Calibeo Mauro Camillo	Fg. 7_Part. Il. 4580	da Zona B2 a E3	mq 755
29 a	0004643 d. 25.09.25	Di Lullo Angela	Fg. 7_Part. Il. 113, 261 e 656	da Zona B2 a E3	mq 1.865
29 b		Di Lullo Maria Assunta	Fg. 7_Part. Il. 287, 318, 657 e 659	da Zona B2 a E3	mq 3.965
29 c		Di Lullo Roberto	Fg. 7_Part. Il. 290, 665 e 669	da Zona B2 a V.P. Inedificabile	mq 2.100
29 d		Lunelli Costantino	Fg. 7_Part. Il. 532, 4225, 109 e 4227	da Zona B2 a E3	mq 1.812
33	0004654 d. 25.09.25	Giandomenico Paride	Fg. 5_Part. Il. 640, 658 e 659	da Zona B2 a V.P. Inedificabile	mq 876
35	0004657 d. 25.09.25	Sulpizio Serena	Fg. 1_Part. Il. 1840	da Zona B3 a E2	mq 1.840
48	0004685 d. 26.09.25	Mammarella Irma	Fg. 5_Part. Il. 417 e 561	da Zona B2 a V.P. Inedificabile	mq 901
50	0004688 d. 26.09.25	Perrucci Pietro Di Primio Luana	Fg. 1_Part. Il. 1840	da Zona B3 a V.P. Inedificabile	mq 1.500
Totale della superficie delle aree da retrocedere in zona agricola					= mq 24.367
Totale della superficie delle aree da retrocedere in zona a verde (privato) vincolato alla inedificabilità					= mq 7.392

Totale della superficie delle aree da retrocedere da zone con carico urbanistico superiore a quello della zona agricola in zona agricola o a verde (privato) vincolato alla inedificabilità = mq 31.759

Visti:

- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.e i.;
- il vigente Statuto Comunale;
- il D.L. 19 settembre 2023, n°124, come modificato dalla L.13 novembre 2023, n°162;
- la L.R. 58/2023, art. 77, comma 2, lettera c) e comma 3;
- il D.Lgs. 152/2006 ed s.m.i.
- il D.Lgs. 127/2016;
- gli art. 14 e seguenti della legge 241/90;
- il D.P.R. 380/2001;
- il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria;

Per i motivi espressi in premessa e che la stessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

Attesa la propria competenza;

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49, primo comma del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con la seguente votazione:

Favorevoli n. 7

Contrari n.0

Astenuti n.2 minoranza (Renato Sisofo e Camillo D'Angelo)

DELIBERA

1. **di recepire** il contenuto degli Elaborati grafici esplicativi, nonché quello della Relazione Tecnica Illustrativa essenziale (anche in versione aggiornata), rimessa dal tecnico incaricato Arch. Aldo CILLI già richiamati in premessa, con riferimento ai vari passaggi di interesse, ai fini della presente determina e della connessa, successiva approvazione della deliberazione del Consiglio Comunale;
2. **di accogliere, ai sensi** della lettera l) del comma 2 dell'art. 77 della LR 58/23; la richiesta Variazione della destinazione di Zona di PRG vigente, contenuta nelle istanze, accolte, pervenute a seguito dell'avviso pubblico e disposta per effetto delle considerazioni tecniche, premesse, ovvero, in sintesi, stabilendo, anche, ai sensi del comma 3 dell'art. 40 della L.R. 58.23 che:
 - a) le aree oggi ricadenti nelle sottozone B2 e B3), complessivamente estese per mq 24.367, sono ridestinate (retrocesse) in Zona Agricola (sottozone E1, E2 ed E3), come puntualmente identificate nel premesso prospetto riepilogativo e nella Tavola 2);
 - b) le aree oggi ricadenti nelle sottozone B2 e B3, complessivamente estese per mq 7.492, sono ridestinate (retrocesse) in Zona a verde (privato) assoggettata ad inedificabilità, come puntualmente identificate nel premesso prospetto riepilogativo e nella Tavola 2);

3. **di respingere** le (9) richieste riferite ad aree oggetto di istanze di retrocessione in zona agricola (o verde) dalle sottozona della zona C espansione disciplinata con vari piani di dettaglio (non attuati e scaduti, dunque non in corso di validità) in quanto, come premesso, dette richieste sono ritenute come non accoglibili in questa fase in quanto la caducazione delle previsioni che disciplinano le aree soggette a piani di dettaglio comunque denominate, non in corso di validità, ovvero mai attuate e scadute, cioè prive dei requisiti di cui all'art. 40 della L.R. 58/23, viene opportunamente differita alla successiva ed imminente attività di perimetrazione del territorio urbanizzato, quando dette aree, escluse dal computo delle aree utilizzabili per il consumo di suolo, venendo identificate quali aree verdi soggette a vincolo di inedificabilità, sino alla redazione del PUC e fatta salva la eventuale facoltà della Amministrazione Comunale, almeno per alcune di esse, di avvalersi della possibilità contemplata nello specifico comma 4 dell'art. 100 "Regime Transitorio" della L.R. 58.23 che, ne consente, comunque, la inclusione nel PTU, secondo le specifiche percentuali fissate in detto comma 4;
4. **di respingere, altresì**, le richieste di cui alle premesse istanze inoltrate dai Sig.ri MARULLO Fabio e MARULLO Flavia e dal Sig. FRAGAGLIA Nicola, in quanto, pur essendo ritenute accoglibili quanto a contenuto e coerenza con i criteri definiti alla lettera l) del co. 2 dell'art. 77 della L.R. 58/23, le relative aree ricadono in zone (anche in parte) tutelate o vincolate ai sensi del d.lgs. 42/2004 e ciò in quanto tale assenso avrebbe determinato, al fine di approvazione della presente deliberazione consiliare, di non procedere secondo quanto definito dal comma 3, dell'art. 77 della L.R. 58, comportando notevole maggior tempo, ovvero la necessità di richiamarsi alla procedura definita dal comma 4 del medesimo art. 77, che avrebbe richiesto di inoltrare istanza di parere paesaggistico preventivo all'Amministrazione preposta alla tutela del vincolo di cui al predetto art. 142 del D.Lgs 42/04 (SABAP), da rilasciarsi ai sensi dell'articolo 16 della L. 1150/1942;
5. **di variare, integrandola**, la disciplina del PRG vigente, ovvero, aggiungendo nel testo delle NTA del Piano vigente, per il breve tempo residuo di vigenza dello stesso, in considerazione della nuova destinazione a verde (privato) assoggettato ad inedificabilità, non già presente nella disciplina del PRG e che, necessariamente, si introduce con la presente Variazione per effetto della applicazione di quanto previsto ai sensi della lettera l) del co. 2 dell'art. 77 della L.R. 58/23, il seguente art. 30 ter, di cui, di seguito, si riporta fedelmente il testo in corsivo:

Art. 30 ter _ ZONA A VERDE (PRIVATO) VINCOLATO A INEDIFICABILITA'

Tale zona, come definita dall'art. 8 della L.R. 58.23 è da intendersi come vincolata ad inedificabilità, dunque inibita con riferimento ad ogni intervento di edificazione ma anche di ogni trasformazione che alteri la natura della coltre superficiale del terreno, ovvero che ne pregiudichi la permeabilità e il valore ecologico ed ecosistemico.

Si tratta, sovente, anche di piccoli lotti interclusi e residuali rispetto ad aree contermini edificate che spesso conservano anche una vegetazione naturale significativa o che si presentano come piccoli appezzamenti ancora coltivati in cui sono ammesse attività agricole amatoriali e/o di sussistenza e/o auto consumo ma non funzionali alla produzione di reddito di tipo agricolo.

Il Piano, anche con successiva e specifica regolamentazione, ne preserva il valore naturale e paesaggistico e consente o promuove, per esse, interventi di densificazione arborea anche incentivando la realizzazione di giardini privati caratterizzati da essenze vegetali autoctone o acclimatate.

L'obiettivo è quello di conservare o creare, anche all'interno dell'edificato, piccoli "polmoni verdi" intesi come spazi permeabili vitali, tali da elevare l'assorbimento di anidride carbonica, favorire la proliferazione di biodiversità, purificare l'aria e combattere effetti deleteri propri delle cosiddette "isole di calore" in ambito urbano.

In esse, nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti, è vietato il ricovero, anche temporaneo di specie animali domestiche o di allevamento e non sono ammesse attività che producano rumori o odori molesti.

All'interno di dette zone le recinzioni e/o i muri di sostegno dovranno essere collocati a non meno di mt 1,50 lineari dai confini stradali e dovranno eventualmente risultare arretrate in corrispondenza di intersezioni stradali al fine di preservare la massima visibilità, ai sensi di quanto disposto dal Codice della Strada (DLgs 285/92, comma 2 art. 18).

Le recinzioni poste a confine con altre proprietà o con spazi pubblici (strade comprese) potranno essere realizzate con muri fuori terra aventi altezza non superiore a mt. 0,80, sormontate da recinzioni aperte funzionali alla piantumazione di siepi e/o rampicanti, ma sono preferibili recinzioni leggere (tipo reti metalliche, orsogrill o similari) bordate da siepi costituite da essenze autoctone o acclimatate.

Dette aree devono essere fatte oggetto, a pena, in caso contrario, di sanzioni amministrative, di periodici interventi di ordinaria e straordinaria pulizia/manutenzione sia della vegetazione a terra che del patrimonio arboreo ma anche di interventi di bonifica dei terreni da eventuali depositi di rifiuti o altri materiali di vario genere o, anche, di rimozione di eventuali strutture leggere preesistenti (anche provvisorie e promiscue) che possano costituire, specie in concomitanza di eventi meteorologici avversi particolarmente violenti, sempre più frequenti, motivi di rischio per i residenti nell'ambiente urbano circostante.

In ogni caso, si applicheranno a dette aree tutte le norme rinvenibili nel vigente Regolamento Comunale di Igiene Pubblica.

6. **di conferire** mandato al Responsabile dell'UTC, perché vengano aggiornati gli elaborati del PRG vigente, ovvero, in particolare, perché sia integrato con il testo del premesso art. 30 bis, l'elaborato di testo delle NTA del PRG vigente;
7. **di allegare** altresì la presente deliberazione al bilancio di previsione anno 2025, in conformità all'art. 172, primo comma, lett. c) del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
8. **di pubblicare le** Variazioni apportate al PRG vigente per effetto della presente deliberazione, ai sensi della procedura di cui al comma 3 dell'art. 77 della L.R. 58/23, tramite pubblicazione integrale della presente N. __ del __/__/____, ai sensi sul sito web della Amministrazione unitamente agli elaborati modificati e dando comunicazione tempestiva dell'avvenuta approvazione del presente atto, tramite avviso pubblicato sul BURAT ai fini della eventuale promozione del ricorso di cui al comma 5.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuto che la presente deliberazione debba avere immediata eseguibilità, stante l'urgenza;

Visto l'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 267/2000, con la seguente votazione:

Favorevoli n. 7

Contrari n.0

Astenuti n.2 minoranza (Renato Sisofo e Camillo D'Angelo)

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità Tecnica**
Data: 26-11-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Chirico Francesco

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**
Data: 26-11-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Zappacosta Rino

Il presente verbale viene così sottoscritto.

IL PRESIDENTE
LUNELLI ADRIANO COSTANTINO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Isceri Raffaella

Su conforme attestazione del Messo addetto, attesto che la presente deliberazione viene pubblicata oggi all'Albo Pretorio Comunale e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Data: 15-12-2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
Isceri Raffaella

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25-12-2025 essendo decorsi 10 giorni dalla eseguita pubblicazione (art. 134 – comma 3 – D.Lgs n. 267/2000).

Data _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Isceri Raffaella



COMUNE DI VILLAMAGNA

Provincia di Chieti

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 25 Del 28-11-2025

OGGETTO	Presa d'atto Autorizzazione ZES Sud n 437/25 del 29.10.25 (art. 15 DL 19.09.23 n. 124) conv. in L 13.11.23 n. 162: realizzazione Enopolio - proponente dell'intervento: Cantina Sociale Villamagna Società Agr Coop.va. Approvazione Schema di Convenzione.
----------------	--

L'anno duemilaventicinque il giorno ventotto del mese di novembre alle ore 18:30, nella sede delle adunanze consiliari del Comune di Villamagna, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato a norma di legge, in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione:

Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri:

ORLANDO AMERIGO	P
D'ONOFRIO VIRGINIA	P
FRENO STEFANO	A
MASCI LUCA	P
PERRUCCI GIOVANNI	P
LUNELLI ADRIANO COSTANTINO	P
ERNESTE CARMEN	P
LAZZARINI STEFANIA	P
SISOFO RENATO GIOVANNI	P
DE CERCHIO SETTIMIO	A
D'ANGELO CAMILLO	P

Assegnati n. 11 In carica 11 Presenti n. 9 Assenti n. 2.

PIERAGOSTINO PAOLA in qualità di Assessore Esterno	P
D'ONOFRIO ALESSIO in qualità di Assessore Esterno	P

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Isceri Raffaella anche con funzioni di assistenza e verbalizzazione.

Il Dott. LUNELLI ADRIANO COSTANTINO nella sua qualità di PRESIDENTE assume la presidenza ed accertato il numero legale dei Consiglieri intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sulla proposta in oggetto indicata.



COMUNE DI VILLAMAGNA

Provincia di Chieti

IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra il punto all'ordine del giorno l'ing. Francesco Chirico il quale spiega la natura della ZES, quale autorizzazione ministeriale che sostituisce di fatto lo sportello unico delle attività produttive. La Zes è nata con lo scopo di consentire il rilascio di agevolazioni fiscali. Trattasi infatti di meccanismo agevolato che consente di realizzare un intervento previo rilascio di una autorizzazione unica che, nel caso di specie, consente alla Cantina di Villamagna di ottenere un permesso a costruire con ampliamento direzionale ed una variazione urbanistica. Con l'effetto di una agevolazione risibile nella fase dell'imbottigliamento, in quanto avendo una struttura antistante, la cantina abbate i costi di trasporto presso altri plant distanti, riducendo il traffico veicolare e quindi con effetti benefici a ricaduta anche per il Comune. Il punto all'ordine del giorno è strettamente connesso con il punto precedente in quanto la Cantina avanza istanza alla ZES e la Zes impone alcune disposizioni attuative, considerato che una parte dell'area interessata è adibita ad area produttiva, mentre per l'altra ad area Giochi (Zona PEEP) è stata richiesta la retrocessione. Da parte sua la ZES ha rilasciato l'autorizzazione richiesta, demandando al Comune per la stipula della convenzione urbanistica ovvero del contratto di dettaglio sulle opere di urbanizzazione. A tal proposito l'amministrazione valuterà le proposte formulate dalla Cantina (es. eliporto) attraverso l'organo esecutivo deputato ovvero la Giunta che valuterà tali aspetti attraverso l'approvazione di una convenzione dettagliata. In tal senso l'ufficio tecnico comunale, mediante invio di una pec, ha invitato i tecnici della proponente ad elaborare progetti maggiormente dettagliati, la cui valutazione non è di competenza dell'ufficio tecnico bensì dell'organo politico in carica ovvero delle scelte dell'amministrazione comunale, tenendo conto che il regime transitorio della legge regionale vincola vari aspetti.

Prende la parola l'arch. Cilli, precisando che l'art. 77 della Legge 58, come da avviso, escludeva i vincoli di piano, considerato che non si è possibile in ogni caso rimuovere lo standard del pregresso. Ad ogni modo il vero costo sensibile è costituito dalla sostenibilità economica del nuovo piano regolatore a sua volta generato dal costo delle indennità di esproprio, tenendo conto che il vincolo di piano dura per 5 anni.

Il gruppo di minoranza evidenzia come la documentazione allegata contenga una particella non esistente. Il responsabile dell'ufficio tecnico prende atto e ringrazia della segnalazione e provvederà alla rettifica ed aggiornamento mediante inserimento di un apposito allegato integrativo.

Premesso:

- con prot. n° REP_PROV_CH/CH-SUPRO 6101/10-03-2025 la Cantina Sociale Villamagna Società Agricola Cooperativa – P.IVA/C.F. 00121050694, Identificativo REA CH/56373, con sede legale in Viale Regina Margherita n°169/171 – 66010 Villamagna (CH), ha presentato allo Sportello Unico Digitale SUD ZES, istanza di Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art.15 del D.L. 19 settembre 2023, n°124, come modificato dalla L.13 novembre 2023, n°162, per la “realizzazione di un enopolio”, in tenimento del Comune di Villamagna (CH) avvalendosi al contempo della procedura semplificate per la Variazione della Destinazione di Zona del vigente PRG, appr. con delibera di C.C. n.4 del 28.01.2011, la quale, attualmente, risulta non compatibile con la proposta insediativa formulata;

- l'intervento interessa un'area catastalmente censita al catasto terreni al Foglio di Mappa 8, particelle 4582 e 205;
- all'istanza di cui sopra è stato attribuito dalla SUD ZES il seguente numero di pratica ID: 00121050694-25112024- 1124;
- con nota prot. RE P_PROV_CH/CH-SUPRO 0007004/19-03-2025 è stata ritualmente indetta dal RUP, Ing. A. PROVVISIERO, la Conferenza di Servizi in forma semplificata e in modalità asincrona ex artt. 14 – bis e seguenti della L. 241/1990, invitando le seguenti amministrazioni: Comune di Villamagna (CH) SUAP-SUE Ufficio Ambiente – Paesaggio, ARAP Abruzzo, Regione Abruzzo DPE 017 - Servizio Genio Civile Chieti, ASL 2 Lanciano-Vasto Chieti, Provincia di Chieti, Comando Prov. le dei Vigili del Fuoco di Chieti, nonché la società istante, fissando la riunione per il giorno 5 maggio 2025, successivamente rinviata al 27 maggio 2025, al 19 giugno 2025, al 8 luglio 2025 al 30 luglio 2025 ed infine al 12 agosto 2025;

Visti i verbali e pareri rilasciati dagli Enti partecipanti la conferenza:

- verbale del Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco di Chieti, prot. n. REP_PROV_CH/CH-SUPRO 0009795/17-04-2025 e successivo parere del Comando dei VVFF di Chieti con prot. n. ZES_MEZZOGIORNO/CH 0003692/23-06- 2025;
- parere favorevole condizionato del Comune di Villamagna prot. n. SM_ZES_UNICA-0001863-A-02/05/2025;
- verbale della Provincia di Chieti prot. n. REP_PROV_CH/CH-SUPRO 0011788/13-05-2025 e successivo prot. n. ZES_MEZZOGIORNO/CH 0015482/05-08-2025;
- parere del Genio Civile di Chieti, prot. n. REP_PROV_CH/CH-SUPRO 0012271/19-05-2025
- parere della Regione Abruzzo ASL 2 Lanciano Vasto Chieti con pec SM_ZES_UNICA-0002617-A- 17/06/2025;

Richiamati

- il verbale conclusivo della Conferenza dei Servizi prot. n. ZES_MEZZOGIORNO/CH 0016939/13-08-2025
- la Deliberazione della Giunta Comunale di Villamagna n°77 del 13-06-2025 per la nomina dell' "Autorità procedente" e dell' "Autorità competente" per la Procedura di VAS ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. nell'ambito del procedimento di variante al PRG in argomento
- la relativa Determinazione del Settore Amministrativo del Comune di Villamagna, nonché Autorità Competente, n°130 del 09.10.2025 con la quale è stata dichiarata l'esclusione dall'assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica;
- la proposta da parte del RUP, Ing. A. PROVVISIERO, al Coordinatore della struttura di Missione della ZES Unica, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art.15 D.L. 19 settembre 2023 n. 124, come modificato dalla L. 13 novembre 2023, n.162 in favore della società Cantina Sociale Villamagna Società Agricola Cooperativa P.I./C.F. 00121050694 ID REA CH/56373, avente sede legale in Viale Regina Margherita, 169/171 – 66010 Villamagna (CH) per il "progetto per la realizzazione di un enopolio" all'interno del perimetro della ZES Unica ex D.L. 124/2023;

Richiamato altresì il successivo provvedimento di Autorizzazione Unica n°437 ai sensi dell'art. 15 D.L 19 settembre 2023 n.124, convertito con modificazioni dalla L. 13 novembre 2023, n. 162, per la realizzazione di un enopolio, in tenimento del Comune di Villamagna (CH), rilasciato alla Cantina Sociale Villamagna Società

Agricola Cooperativa, ID Pratica:00121050694-25112024-1124, dal Coordinatore della Struttura di Missione ZES in data 27.10.2025 e sottoscritto in data 29.10.2025;

Rilevato che nel su richiamato provvedimento, seppur subordinando l'efficacia della stessa Autorizzazione alla sottoscrizione di una convenzione tra il Comune di Villamagna e la società proponente, prima dell'inizio dei lavori, si Autorizza il proponente alla realizzazione dell'intervento accogliendo al contempo la richiesta di Variazione della destinazione di Zona di PRG vigente per l'Area interessata già ricadente in "*Zona C – comparto in corso di attuazione*" a "*Zona D.1 – aree di espansione delle attività produttive sparse*" per una estensione catastale di circa 12.000 mq, il tutto conformemente al richiamato dispositivo di cui alla predetta Autorizzazione Unica della ZES, come riportato nelle tavole in formato A4 allegate al presente atto e riportanti lo stato ex ante della zonizzazione di PRG di tali aree e quello ex post che rappresenta la zonizzazione di PRG come da modificarsi per effetto della Autorizzazione Unica ZES e delle variazioni allo strumento urbanistico vigente di cui ai seguenti punti, operate ai sensi della lettera l) del comma 2 dell'art. 77 della LR 58/23;

Rilevato altresì che il proponente ha richiesto, con medesima istanza SUD ZES in argomento, per la restante parte di Area di proprietà adiacente la proposta di intervento, ma non coinvolta direttamente nella sua attuazione, ulteriori mutamenti della Destinazione di PRG, in particolare la rideterminazione in Zona Agricola, ai sensi della lettera l, co. 2 dell'art. 77 L.R. 58/2023:

- 1) della sub zona dell'area di proprietà attualmente inserita nello stesso "*Zona C – comparto in corso di attuazione*", per una estensione catastale di circa 21.920 mq e per le particelle n°4582 (parte), 4117, 206, 845 e 4121 al Fg 8;
- 2) della sub zona dell'area di proprietà attualmente ricadente in "*Zona P.E.E.P.*" inattuata, per una estensione catastale di circa 2.020 mq e per le particelle catastali n°4120 e 4118 al Fg 8;
- 3) della sub zona dell'area di proprietà attualmente ricadente in "*Area per la concentrazione degli standard di PRG*", per una estensione catastale di circa 3.025 mq e per la particella n°4582 (parte) al Fg 8;

Richiamata la Nota dell'Ufficio Tecnico Prot. n.5640 del 18.11.2025, indirizzata alla Struttura di Missione ZES della Presidenza del Consiglio dei Ministri di rettifica in autotutela ai sensi della L. 241/1990 al sopracitato parere comunale già rilasciato con la quale si evidenzia che l'intervento in argomento, non rientra nei casi esentati di cui all'art.3 della L.R. 89/1998 ed all'art.17 del D.P.R. 380/2001, e che pertanto lo stesso risulta oneroso;

Richiamata altresì la stessa Nota dell'Ufficio Tecnico Prot. n. 5640 del 18.11.2025 con la quale si evidenzia che la richiesta di ridestinazione in Zona Agricola della restante parte di Area di proprietà adiacente la proposta di intervento, ma non coinvolta direttamente nella sua attuazione, attualmente ricompresa in "*Area per la concentrazione degli standard di PRG*" di cui al DM 1444/68, stante il c.d. "*Regime Transitorio*" introdotto nella legislazione urbanistica regionale dalla nuova L.R. 58/2023 risulta, oggi, improcedibile;

Dato atto che con successiva Nota Prot. n. 5641 del 21.11.25 si è sollecitata alla committente ed alle progettiste la consegna all'A.C, entro il 30.11.2025, di tutta la documentazione tecnica necessaria (e puntualmente richiamata nell'allegato Schema di convenzione) tale da consentire entro breve la stipula stessa della convenzione, definendone ogni aspetto di dettaglio relativo ai termini di cessione, alle opere da cedere ed al relativo controvalore, agli oneri dovuti, alle garanzie fideiussorie, ai termini, condizioni e carichi inerenti alla registrazione dell'atto;

Rilevato che con Determinazione dell'Ufficio Tecnico n°289 del 14.11.2025:

- si è richiamato il contenuto della nota dello stesso Ufficio Prot. n. 5640 del 18.11.2025 indirizzata alla Struttura di Missione ZES della Presidenza del Consiglio dei Ministri per rettifica in autotutela, ai sensi della L. 241/1990 al sopracitato parere comunale già rilasciato in conferenza dei servizi, con la

quale si evidenzia che l'intervento in argomento, non rientra nei casi esentati di cui all'art.3 della L.R. 89/1998 ed all'art.17 del D.P.R. 380/2001, dando pertanto atto che lo stesso risulta oneroso e si evidenzia che ai sensi della L.R. 58/2023 nella Regione Abruzzo vige il c.d. "Regime Transitorio" per il quale è possibile approvare solo specifiche fattispecie di variazioni allo strumento urbanistico vigente ed esattamente quelle contemplate nel comma 2 dell'art.77 della citata L.R. 58/2023;

- per quanto sopra, sono ritenute assentibili le sole richieste di ridestinazione in Zona Agricola E2 di pregio di cui ai premessi punti 1) e 2) dei precedenti punti elenco (rispettivamente, l'area ricadente nella zona già destinata a comparti in corso di attuazione secondo il PRG pre vigente e quella ricadente in zona P.E.E.P.) entrambe ai sensi della lettera l) del co. 2 dell'art. 77 L.R. 58/2023 in quanto ricadenti in zone destinate dal vigente PRG in sottozona destinata a Piani di dettaglio, mai redatti, approvati e attuati e, dunque, non più in corso di validità; restando esclusa la riclassificazione dell'Area per la concentrazione degli standard di PRG di cui al DM 1444/68, non consentita dal Regime Transitorio come definito dalla L.R. 58/2023;
- si evidenzia che le aree oggetto delle premesse retrocessioni ritenute accoglibili (da "Zona C – comparto in corso di attuazione" a "Zona D.1 – aree di espansione delle attività produttive sparse" e "Zona Agricola", da "Zona P.E.E.P." a "Zona Agricola E2") non ricadono in zone tutelate o vincolate ai sensi del d.lgs. 42/2004, e che pertanto la presente deliberazione consiliare, di cui al comma 3, dell'art. 77 della L.R. 58, non necessita, ai sensi del comma 4 del medesimo art.77, del preventivo parere paesaggistico dell'Amministrazione preposta alla tutela del vincolo da rilasciarsi ai sensi dell'articolo 16 della L. 1150/1942;

Rilevato altresì che nella medesima istanza SUD ZES in argomento, la Ditta proponente ha indicato delle Aree oggetto di cessione gratuita al Comune di Villamagna, come richiamato nei successivi verbali, in quello conclusivo della CdS nonché nel provvedimento della A.U. della ZES;

Considerato che per il perfezionamento della procedura si necessita nell'immediato dei seguenti ulteriori adempimenti:

- conferimento al Sindaco, Responsabile U.T. o ad altra figura incaricata del mandato a rappresentare l'Ente nel procedimento di preparazione, predisposizione e stipula dell'atto di convenzione urbanistica con il soggetto proponente (Cantina) al fine di rendere efficace detto provvedimento Autorizzativo rimettendo all'Organo Esecutivo Comunale ogni determinazione ed approvazione in merito agli aspetti tecnici progettuali e di dettaglio;
- stipula dell'atto di convenzione urbanistica;

Richiamato il vigente P.R.G., approvato con delibera di C.C. n.4 del 28.01.2011 e relative tavole grafiche;

Richiamati gli Elaborati grafici esplicativi, Relazioni Tecniche ed elaborati documentali predisposti dai progettisti incaricati per conto della Ditta proponente ed allegati al provvedimento di Autorizzazione Unica n°437;

Viste le tavole in formato A4 allegate alla Determinazione dell'Ufficio Tecnico n°289 del 14.11.2025 e riportanti lo stato ex ante della zonizzazione di PRG di tali aree e quello ex post che rappresenta la zonizzazione di PRG come da modificarsi per effetto della Autorizzazione Unica ZES e delle variazioni allo strumento urbanistico vigente di cui ai seguenti punti, operate ai sensi della lettera l) del comma 2 dell'art. 77 della LR 58/23;

Vista altresì la su citata Nota Prot. n.5641 del 18.11.2025 indirizzata alla Ditta proponente con "Richiesta elaborati per predisposizione dell'atto di convenzione da stipulare come da Autorizzazione Unica n°437";

Visto lo schema di Convenzione Urbanistica predisposto;

Visti:

- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.e i.;
- il D.L. 19 settembre 2023, n°124, come modificato dalla L.13 novembre 2023, n°162;
- la L.R. 58/2023;
- il D.Lgs. 152/2006 ed s.m.i.
- il D.Lgs. 127/2016
- gli art.14 e seguenti della legge 241/90;
- il D.P.R. 380/2001;
- Visto l'art. 42, secondo comma, lett. b) ed l), del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- Visto l'art. 172, primo comma, lett. c) del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- Visto il vigente Statuto Comunale;
- Visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

Attesa la propria competenza;

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49, primo comma del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con la seguente votazione:

Favorevoli n.9

Contrari n.0

Astenuti n.0

D E L I B E R A

1. **di recepire** l'Autorizzazione Unica n°437 ai sensi dell'art. 15 D.L 19 settembre 2023 n.124, convertito con modificazioni dalla L. 13 novembre 2023, n. 162, per la realizzazione di un enopolio, in tenimento del Comune di Villamagna (CH), rilasciata alla Cantina Sociale Villamagna Società Agricola Cooperativa, ID Pratica:00121050694-25112024-1124, dal Coordinatore della Struttura di Missione ZES in data 27.10.2025 e sottoscritto in data 29.10.2025;
2. **di recepire** gli Elaborati grafici esplicativi, Relazioni Tecniche ed elaborati documentali predisposti dai progettisti incaricati per conto della Ditta proponente ed allegati al provvedimento di Autorizzazione Unica n°437;
3. **di recepire** la Variazione della destinazione di Zona di PRG vigente disposta dalla sopra citata Autorizzazione Unica n°437 per l'Area interessata dall'intervento da "*comparto in corso di attuazione*" a "*Zona D.1 – aree di espansione delle attività produttive sparse*" per una estensione catastale di circa 12.000 mq il tutto conformemente a quanto disposto dalla Autorizzazione Unica della ZES già richiamata più volte nel presente atto ed alle tavole in formato A4 allegate alla Determinazione dell'Ufficio Tecnico n°289 del 14.11.2025 e riportanti lo stato ex ante della zonizzazione di PRG di tali aree e quello ex post che rappresenta la zonizzazione di PRG come da modificarsi per effetto della Autorizzazione Unica ZES e delle variazioni allo strumento urbanistico vigente di cui ai seguenti punti, operate ai sensi della lettera l) del comma 2 dell'art. 77 della LR 58/23;
4. **di recepire** ai sensi della lettera l) del co. 2 dell'art. 77 L.R. 58/2023 le ulteriori due richieste di mutamento della Destinazione di PRG formulate con la medesima istanza SUD ZES in argomento, per la restante parte di Area di proprietà adiacente a quella oggetto della proposta di intervento, ma non coinvolta direttamente nella sua attuazione:

- a) rideterminazione in Zona Agricola di pregio E2 della sub zona dell'area di proprietà attualmente inserita nella stessa "Zona C – comparto in corso di attuazione", per una estensione catastale di circa 21.920 mq e per le particelle n°4582 (parte), 4117, 206, 845 e 4121 al Fg 8;
- b) rideterminazione in Zona Agricola di pregio E2 della sub zona dell'area di proprietà attualmente ricadente in "Zona P.E.E.P." inattuata, per una estensione catastale di circa 2.020 mq e per le particelle catastali n°4120 e 4118 al Fg 8;
5. **di respingere** la richiesta di riclassificazione in Zona Agricola E2 di pregio, formulata con la medesima istanza SUD ZES in argomento, per la restante parte di Area di proprietà, nella porzione di particella n°4582 al Fg 8, adiacente a quella oggetto della proposta di intervento, ma non coinvolta direttamente nella sua attuazione, classificata secondo il vigente PRG come "Area per la concentrazione degli standard di PRG" di cui al DM 1444/68, in quanto, in questa fase di c.d. "Regime Transitorio", improcedibile secondo la L.R. 58/2023 poiché non contemplata tra le fattispecie ammissibili secondo tale procedura come definite dal comma 2 dell'art. 77 della stessa L.R. 58/23;
6. **di dare atto** che le aree oggetto delle premesse retrocessioni ritenute accoglibili (da "Zona C – comparto in corso di attuazione" a "Zona Agricola di pregio E2", da "Zona P.E.E.P." a "Zona Agricola di pregio E2") non ricadono in zone tutelate o vincolate ai sensi del d.lgs. 42/2004, e che, pertanto, la presente deliberazione consiliare di cui al comma 3, dell'art. 77 della L.R. 58 non necessita, ai sensi del comma 4 del medesimo art.77, del preventivo parere paesaggistico dell'Amministrazione preposta alla tutela del vincolo da rilasciarsi ai sensi dell'articolo 16 della L. 1150/1942;
7. **di recepire** la disposizione contenuta nel provvedimento di Autorizzazione Unica n°437 per la quale l'efficacia della stessa è subordinata alla sottoscrizione di una convenzione tra il Comune di Villamagna e la società proponente, prima dell'inizio dei lavori;
8. **di rimettere** all'Organo Esecutivo Comunale ogni determinazione ed approvazione in merito agli aspetti tecnici progettuali e di dettaglio e conferimento del mandato a rappresentare l'Ente nel procedimento di stipula dell'atto stesso con il soggetto proponente (Cantina);
9. **di approvare** lo schema di Convenzione Urbanistica predisposto, il quale sarà comunque suscettibile di rimodulazioni sulla base delle eventuali future esigenze dell'Amministrazione Comunale e delle valutazioni ed approvazioni da parte dell'Organo Esecutivo Comunale;
10. **di allegare** altresì la presente deliberazione al bilancio di previsione anno 2025, in conformità all'art. 172, primo comma, lett. c) del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuto che la presente deliberazione debba avere immediata eseguibilità, stante l'urgenza;

Visto l'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 267/2000, con la seguente votazione:

Favorevoli n.9

Contrari n.0

Astenuti n.0

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità Tecnica**
Data: 26-11-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Chirico Francesco

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**
Data: 26-11-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Zappacosta Rino

Il presente verbale viene così sottoscritto.

IL PRESIDENTE
LUNELLI ADRIANO COSTANTINO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Isceri Raffaella

Su conforme attestazione del Messo addetto, attesto che la presente deliberazione viene pubblicata oggi all'Albo Pretorio Comunale e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Data: 15-12-2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
Isceri Raffaella

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25-12-2025 essendo decorsi 10 giorni dalla eseguita pubblicazione (art. 134 – comma 3 – D.Lgs n. 267/2000).

Data _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Isceri Raffaella



Direzione Operativa Infrastrutture
Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Ancona
Il Direttore

Oggetto: Opere di Risanamento Acustico – 1^a Fase di Attuazione del Piano Redatto ai Sensi del D.M. Ambiente del 29/11/2000 della linea Bologna – Lecce in Comune di Montesilvano (PE)

Il Dirigente dell'Ufficio Territoriale per le Espropriazioni della D.O.I.T. - Ancona, Via Marconi, 44 - a norma del D.P.R. 327/2001 e s.m. ed int., rende noto che con Ordinanza n. **75 del 18/12/2025** ha disposto il pagamento delle indennità di Esproprio/occupazione temporanea a favore delle ditte sotto indicate proprietarie dell'immobile occorso per gli interventi in oggetto:

DE FELICIBUS EUGENIO, in qualità di comproprietario per 1/3 della p.lla n. 148 F. 31 censito nel comune di Montesilvano (PE), oggetto di cessione volontaria - Acconto Indennità **€ 3.200,00;**
DE FELICIBUS LUCIA, in qualità di comproprietaria per 1/3 della p.lla n. 148 F. 31 censito nel comune di Montesilvano (PE), oggetto di cessione volontaria - Acconto Indennità **€ 3.200,00;**
DE FELICIBUS ANDREA, in qualità di comproprietario per 1/3 della p.lla n. 148 F. 31 censito nel comune di Montesilvano (PE), oggetto di cessione volontaria - Acconto Indennità **€ 3.200,00;**

Ancona, 19/12/2025.

PER LA R.F.I. S.p.A.
IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO TERRITORIALE
ESPROPRIAZIONI D.O.I.T. – ANCONA
Emilio Convertino

Via Marconi, 44 – 60125 Ancona

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell'art. 2497 sexies del
cod. civ. e del D.Lgs. n. 112/2015

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. euro 31.536.472.466,00 Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. 01585570581 e P. Iva 01008081000 – R.E.A. 758300





Dipartimento Presidenza-Programmazione-Turismo

Servizio Assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale

Promulgazione Leggi ed emanazione Regolamenti. Affari generali.
B.U.R.A.T

Telefono centralino 0862 3631

Web bura.regione.abruzzo.it

PEC bura@pec.regione.abruzzo.it